

CCCLXXXV.

2^a TORNATA DI VENERDÌ 6 FEBBRAIO 1885

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *I deputati Maranca e Castelli chiedono siano dichiarate urgenti le petizioni registrate con i numeri 3555 e 3551. = Osservazioni intorno all'ordine de' lavori parlamentari del deputato Mazziotti Matteo. = Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'esercizio delle strade ferrate — Sull'articolo 103 parlano i deputati Baccarini, Barazzuoli, relatore, Giolitti, Nervo ed il ministro dei lavori pubblici — È respinta una proposta del deputato Baccarini e sono approvati gli articoli 103, 104 e 105 — Sull'articolo 106 parlano i deputati Giordano Ernesto, Bonacci, Parenzo, Indelli, Picardi, il ministro degli affari esteri, il relatore Barazzuoli ed il deputato Nervo. = Il deputato Cuccia svolge la seguente interrogazione sottoscritta anche dai deputati Finocchiaro e Filì-Astolfone: I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro guardasigilli intorno alle cause che hanno determinato una deliberazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo che chiede una legale riparazione per un grave abuso commesso da un ufficiale del Pubblico Ministero in quella città — Risposta del ministro di grazia e giustizia. = Sono comunicate tre interrogazioni: una del deputato Parenzo, una seconda del deputato Mussi ed altri, ed una terza del deputato Comin — Il ministro degli affari esteri si riserva di rispondere.*

La seduta comincia alle ore 2,35 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata pomeridiana.

Nervo. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare sul processo verbale.

Nervo. Ieri dovetti assentarmi dalla Camera, e dichiaro che se mi fossi trovato presente alla votazione nominale, avrei risposto sè.

Presidente. Di questa sua dichiarazione sarà tenuto nota nel processo verbale della seduta di oggi. Intanto se non vi sono altre osservazioni, s'intenderà approvato il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato.)

Congedi.

Presidente. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: De Pazzi, di giorni 3; Simeoni, di 5; Giuriati, di 10; Dayala-Valva, di 6; Di Groppello, di 15; Maluta, di 10. Per motivi di salute l'onorevole Morpurgo, di giorni 8. Per ufficio pubblico l'onorevole Pelosini, di giorni 8.

(Sono conceduti.)

Petizioni.

Presidente. Si dà lettura del sunto delle petizioni.

Quartieri, segretario, legge.

3554. Luigi Guiducci da Roma, procuratore

legale di Giovanni Del Gobbo, ex-frate Girolamino della soppressa casa di San Francesco a Monte Mario, invoca un provvedimento legislativo col quale si dichiara nulla ne'suoi effetti la sentenza 15 luglio 1880 della Corte di cassazione di Roma relativa all'applicazione della legge 19 giugno 1873, n° 1402 sulle corporazioni religiose della provincia di Roma.

3555. I Consigli comunali di Atesa, Rosella, Gamberale, Roccasalegna, Roccaspinaveti, Fornareccio, Bomba, Barrea, Castel Del Giudice, Sant'Angelo del Pesco, e molti cittadini del comune di Bomba, chiedono la costruzione di una linea ferroviaria lungo la vallata del Sangro.

Maranca. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Maranca ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

Maranca. Con la petizione numero 3555 la città di Atesa e i comuni di Rosello, Gamberale, Roccasalegna, Roccaspinaveti, Fornareccio, Quadri, Bomba e 205 cittadini di quest'ultimo comune in provincia di Chieti, e i comuni di Barrea, Castel del Giudice, Sant'Angelo del Pesco in provincia di Molise, chiedono la costruzione di una ferrovia che da Castel di Sangro, per Lanciano, si ricongiunga alla linea Adriatica. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza questa petizione.

Nello stesso tempo, a nome anche dei miei colleghi ed amici Melchiorre e Raffaele, chiedo alla Camera che sia dichiarata d'urgenza la petizione numero 3551, con la quale altri comuni della provincia di Chieti chiedono uguale concessione.

Domando infine che queste due petizioni siano unite alla petizione che porta il numero 3518, già dalla Camera dichiarata d'urgenza a mia istanza, ed inviate alla Commissione incaricata di riferire sulle convenzioni ferroviarie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castelli.

Castelli. Io ho chiesto di parlare per associarmi anche a nome dell'onorevole Sigismondi, alla domanda testè fatta dall'onorevole Maranca.

Presidente. Sta bene. Se non vi sono opposizioni, le petizioni n° 3551 e 3555 s'intenderanno dichiarate urgenti.

(L'urgenza è ammessa.)

Queste petizioni, per ragioni di argomento, saranno trasmesse alla Commissione che riferisce sul disegno di legge per l'esercizio e costruzione delle ferrovie.

Osservazioni del deputato Mazziotti Matteo sull'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Mazziotti Matteo ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

Mazziotti Matteo. Fino dal giorno 15 gennaio ebbi l'onore di presentare all'onorevole ministro dei lavori pubblici, una interrogazione intorno all'andamento di alcuni lavori ferroviari. Questa interrogazione fu rimandata al seguito di molte altre, le quali hanno avuto già il loro svolgimento. Pregherei quindi l'onorevole ministro di dirmi quando intenda rispondere anche alla mia interrogazione.

Presidente. Onorevole Mazziotti, se ben ricordo, parmi che la Camera abbia deciso che la sua interrogazione, insieme con molte altre, si dovesse svolgere in una seduta domenicale, dopo terminata la discussione sulla crisi agraria.

Mazziotti Matteo. L'ignorava.

Presidente. Quando la Camera deliberi che questa discussione non abbia per ora seguito, Ella potrà rinnovare la sua istanza.

Mazziotti Matteo. La ringrazio.

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'esercizio delle strade ferrate.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per l'esercizio delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula e costruzione delle strade ferrate complementari.

Nella seduta di ieri fu approvato l'articolo 103, colle modificazioni introdotte dalla Commissione, e rammenterò la Camera che l'onorevole Baccarini aveva presentato una proposta aggiuntiva a questo articolo.

Per rendere la discussione più spedita, io proposi che quella proposta fosse tenuta sospesa e discussa in seguito all'approvazione dell'articolo 103, come un articolo aggiuntivo.

La proposta dell'onorevole Baccarini è la seguente:

“ Il Governo potrà prescrivere, sentita la Società, quei cambiamenti nel personale, che sieno richiesti da gravi considerazioni motivate dal servizio pubblico o dalla propria dignità. ”

L'onorevole Baccarini ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

Baccarini. L'aggiunta che propongo all'articolo 103 contiene una disposizione autoritaria; tanto autoritaria, che anche alcuni dei miei in-

timi amici me ne hanno rimproverato; o, almeno, si son mostrati impensieriti dalle conseguenze a cui può condurre questa pretesa del Governo di ingerirsi nei licenziamenti o nei tramutamenti del personale ferroviario. Ebbene, o signori, a me sta a cuore una cosa sola: che tutto ciò che è di interesse privato sia, senza ingerenza di alcuno, lasciato al privato; tutto ciò che è di interesse pubblico sia assolutamente riservato all'autorità pubblica. E mi pare che appunto ora ci troviamo di fronte ad uno di questi casi.

Io son dolente soltanto di dover parlare in un momento, in cui la Camera non ha presenti almeno quattrocento dei suoi membri, perchè desidererei di fare le considerazioni che svolgerò, dinanzi a tutti i legislatori del mio paese.

Comprenderà la Camera che si tratta di una questione che non illustra me; nè per essa, qualora non le fosse fatto buon viso, io vorrò spander lacrime di coccodrillo. Parlo perchè sento di non poter cambiare le mie convinzioni, quando ho ragione di ritenerle fondate nel vero.

Si tratta, o signori, di una questione che a certuni parrà antiliberal, ma che, per me, è assolutamente una questione di Governo. Difatti, che cosa è questo contratto? Lo avete letto negli articoli approvati. Tutto il prodotto lordo appartiene allo Stato; il quale cede il 62 e mezzo per cento per le spese di esercizio. Lo Stato paga 80 milioni all'anno al personale, e quindi il vero padrone di questo personale è lo Stato. Si dirà che la Società deve essere libera di disporre del suo personale per il buon andamento del servizio. Sicuramente, o signori, ma fino a quale limite, fino a che cioè il servizio va bene; ma quando il servizio va male, forse che non dovete ricordarvi che lo Stato ha fatto questo contratto appunto per fare che vada bene?

Non dite voi che avete bisogno di ricorrere alle Società private, perchè non vi credete costituiti in condizioni tali da poter ottenere il maggior profitto possibile, esercitando le ferrovie direttamente nell'interesse pubblico? Se adunque venisse a constare che, o l'incapacità, o l'ostinazione di qualche direttore rende impossibile il servizio pubblico, rendendo così impossibile di conseguire lo scopo pel quale fate il contratto, voi, che pagate, vi sarete interdetta la maniera di cambiare questo direttore? Si dice: voi volete ingerirvi anche d'un cantoniere! Ma, onorevoli colleghi, io non mi voglio ingerire affatto d'un cantoniere, perchè queste proprio sono considerazioni troppo lontane dall'importanza di questi contratti; ma il male si è che chi talvolta

s'ingerisce nella questione d'un cantoniere è il Governo, se non proprio il ministro dei lavori pubblici. Egli è per questo che parlo, giacchè io non son solito a fermarmi a mezza strada, ed a servirmi di reticenze nei miei discorsi.

Io vorrei che il Governo non s'ingerisse di certe questioni, ma pur troppo il mondo è quel che è, ed a me consta che il Governo si ingerisce tutti i giorni anche dei cantonieri. Che cosa accade tutti i giorni? accade che il ministro dell'interno, e questo è poco, il direttore della sicurezza pubblica si permette di scrivere al ministro dei lavori pubblici, di licenziare, qualche volta, e spessissimo, di cambiare di posto gl'impiegati *a, b*, frenatori, cantonieri, guardia-sala, perchè sono socialisti; perchè essi mettono in pericolo la quiete pubblica. Io, o signori, novanta volte su cento le metteva nel cestino queste domande, perchè erano cose riguardanti la polizia, ma ciò non toglie che questo sia il fatto quotidiano. Ora io dico, posto che il Governo si trova in questa condizione, perchè volete metterlo nella necessità di doversi cavare il cappello al signor Balduino perchè vi faccia un servizio d'ordine pubblico?

Io preferirei di essere più esplicito e di dire: mi riserbo il diritto di far cambiare di posto quelli che credo: la responsabilità me la piglio, e ne renderò conto.

Quanto alla ragione di ordine pubblico, credete di non doverne tener conto? Allora togliete ogni ingerenza di questo genere anche al ministro dell'interno; ed io vi comprenderò. Dite al ministro dell'interno, come gli ho risposto io qualche volta, che si diriga al procuratore del Re e faccia citare gli impiegati, come tutti gli altri cittadini, per cose, che non sono riferibili al servizio pubblico; ed allora siamo d'accordo: ma, se questo non volete fare, allora abbiate il coraggio della vostra responsabilità, e scrivete nella legge che vi riserbate di far cambiare di residenza tutti gli impiegati, anche per ragioni di ordine pubblico.

Sarà una teoria di Destra, questa che sostengo, ma io credo che in materia di diritto pubblico, democratici e Destra si accostino di molto, per la ragione che gli estremi si toccano. Ed io sto precisamente su questo terreno; in materia di ordine pubblico, non ammetto transazioni con nessuno, completa libertà e completa responsabilità per tutti, come deve averla colui ch'è investito dell'autorità pubblica. Cavarmi il cappello a Società private, mai.

Questo è per l'ordine pubblico; per il servizio ferroviario l'ho già detto. Io non posso nemmeno

immaginare che il Governo si occupi del piccolo personale: sono cose troppo piccine e che sfuggono alla sua azione; ma accadono di frequente, più di frequente di quello che si pensi, dei casi, in cui è assolutamente necessario che il Governo abbia questa autorità.

Non vi parlo nemmeno dell'autorità governativa, di cui ho parlato all'articolo 3, quando il ministro dei lavori pubblici propose di rimandare questa questione; ma ricordo per qualcheduno che non fosse stato presente, che una volta c'è stato un direttore generale, che, invitato a conferire con il ministro dei lavori pubblici, rispose che egli stava a Torino, e che da Torino a Roma, c'era la distanza stessa che vi è da Roma a Torino! (*Commenti*)

Savini. Chi era allora ministro?

Baccarini. Questo è inutile dirlo adesso.

Ora io vi domando se è assolutamente concepibile, sotto qualunque Governo, che colui che è a capo di una grande amministrazione, e ne è responsabile, in un paese di 30 milioni di abitanti, possa tollerare per un minuto secondo, come conforme alla dignità pubblica che riveste, questo stato di cose.

Ebbene, con questa legge che cosa si viene a fare? Si viene a consolidare questo sistema, senza aver modo di far nulla per correggerlo; e mentre nelle leggi esistenti c'è il diritto di ordinare il tramutamento di qualsiasi impiegato, ora si cancella questo diritto senza alcuna ragione. E qui consentitemi di citare un fatto accaduto quando io era ministro, per farvi comprendere la necessità di questa facoltà. Voi tutti ricorderete lo sviamento del treno che ebbe luogo ad Avenza.

Delvecchio. Ci era anch'io in quel treno.

Baccarini. C'era anche Lei. Me ne dispiace; ma tuttavia, me ne consolo, perchè pare che non ne avesse a soffrire. (*Si ride*)

Fu il solo caso disgraziato che si verificò nei quattro anni e mezzo che fui al Ministero; certo non per mio merito, ma per accidentalità. All'Avenza svio il treno nel quale si trovava il presidente del Consiglio e il ministro d'agricoltura e commercio; ma siccome gli uomini sono tutti eguali, aggiungerò che vi si trovava un centinaio di viaggiatori, dei quali uno, per poca prudenza, proprio per combinazione, un capitano dello stato maggiore, morì; e gli altri furono più o meno gravemente feriti, tra cui alcuni nostri colleghi.

In quell'occasione si fece fare un'inchiesta, come si suole far sempre in casi simili, dall'Amministrazione delle ferrovie, dal commissariato, ecc.; ma siccome io dubitavo che i rappresentanti del-

l'inchiesta nelle loro opinioni avrebbero finito per dividersi secondo i servigi a cui appartenevano, poichè veniva subito la questione se lo sviamento si doveva all'instabilità della strada o alla qualità del materiale mobile, e perchè si dubitava che fosse dipeso dal carro (su cui si trovava il presidente del Consiglio) che era nuovo e dal quale si era staccato un asse, così ordinai un'inchiesta per mio conto, un'inchiesta riservata di ispettori che non appartenevano alle ferrovie, con incarico di appurare proprio quello che potevano umanamente appurare, senza occuparsi delle qualità del servizio; e ciò in via riservatissima.

Ebbene, risultò, come risultava anche dall'inchiesta giudiziaria, che colpa non esisteva; come in generale non può esservi in questi casi, perchè nessuno fa deviare un treno per divertimento. Ma con questo ragionamento non si punirebbe mai nessuno.

Risultò quindi che, in quel tratto da sette o otto giorni si era rifatto l'armamento della strada (ed allora si cambiavano in acciaio le rotaie di ferro); e quantunque il nuovo armamento avesse fatto eccellente prova di resistenza e non si fosse spezzato nemmeno un chiodo, invece la massicciata mossa e rimossa aveva forse un po' ceduto, non essendo completamente rifatta al momento del disastro. Qualche traversina era ancora scoperta, come avrete veduto tante volte.

Ebbene, quel giorno, essendovi nel treno il presidente del Consiglio e il ministro dell'agricoltura e commercio, il macchinista e gli impiegati con troppa abbondanza di zelo cercarono di affrettare il viaggio. Questo fu riconosciuto almeno dall'inchiesta. Andavano con grande velocità, ed in un punto, dove è una contro-pendenza, una delle carrozze, forse quella in cui si trovava il presidente del Consiglio, deviò.

Di qui la disgrazia.

Ebbene, saputo lo stato vero delle cose e che la velocità era eccessiva od almeno superiore all'ordinaria, perchè in quel tratto si andava anzi sempre con una certa lentezza, io ordinai telegraficamente non il licenziamento, ma il cambiamento di attribuzioni per il capo ingegnere di quella sezione.

Qualcheduno doveva rispondere dell'accaduto; e quantunque quell'ingegnere capo fosse un'eccezionale persona e che non si sarebbe certo mai sognato che per le sue disposizioni potesse avvenire una disgrazia, io dovei operare in quel modo, ben lontano dal ricercare il gusto di trovare una vittima!

Ma, o signori, davanti alla Commissione d'in-

chiesta quell'ingegnere capo aveva dichiarato che in quella località, in quel tratto della linea ligure, le cose erano state rimesse a tal punto (perchè sempre si diceva che era in cattive condizioni), che potevano i treni percorrerla con settanta e più chilometri all'ora di velocità, senza alcun pericolo; e, siccome non solo pericolo, ma danno era avvenuto, io ordinai telegraficamente che quell'ingegnere si destinasse alle funzioni amministrative, e non alle tecniche. E per quanto egli mettesse fuori di dubbio la sua personale responsabilità, perchè si trattava di una disgrazia, pure io dissi: caro mio, non è possibile continuare così; voi non potete rispondere del vostro servizio.

Ebbene, credete voi che di questi fatti non ne avverranno altri? Si dice che le Società faranno esse. Sì, faranno, in generale, ma accadranno dei casi, in cui ci sarà conflitto tra Governo e Società. E non uno, ma molti; ve l'ho già detto tante volte. E ce ne sono tanti, che le Società ricusano persino di ammettere i rappresentanti del Governo alle inchieste, e le fanno da sè senza avvertire. Per esempio, a Genova (e parlo di Genova perchè è un porto e un grande centro di affari) ci sarà un direttore di traffico di quella sezione, il quale metterà a soqquadro mezzo mondo, tutto il commercio, le autorità locali, le Camere di commercio, perchè si ostinerà in qualche idea, perchè sarà di cattivi modi, non saprei, sarà un uomo che si rende incompatibile in modo assoluto; e tante volte accadrà che egli presso la sua amministrazione sarà sostenuto, e non vi sarà mezzo di persuaderla che ha torto. Ebbene, in questa condizione di cose, è sul serio che ricuserete al Governo la facoltà di dire: cambiatemi di posto quest'individuo?

Questo è il solo significato della mia aggiunta. Io non domando che se ne mantenga la forma, ma questo è lo scopo che mi propongo.

Del resto, non farei nemmeno la mia proposta se non fosse una cosa vecchia. Non è una novità, la novità sta in questa legge: vale a dire, si distrugge anche qui la legislazione vigente. Perchè in tutta la nostra legislazione questa facoltà del Governo di far cambiare di posto esiste. Ed ecco perchè la propongo.

Per qual ragione l'abbandoniamo, ora che abbiamo ragione di mantenerla? Fino adesso la Società delle Meridionali era una Società concessionaria, ed io comprendo che lo Stato non volesse ingerirsi nel suo personale; ma oggi essa diventa una Società in Regia, che esercita per conto dello Stato, e perchè la si vuole svincolare dagli obblighi che ha?

Non li creo io, perchè, o signori, la legge del 1865 ha (e notatelo, è la Camera che lo ha introdotto; chè non esisteva nella convenzione) un articolo apposito il quale precisamente prescrive quello che io propongo. L'articolo 4º, dopo aver parlato della sorveglianza, dice così:

“ L'amministrazione superiore potrà prescrivere, sentita la Società, quegli aumenti, o cambiamenti del personale medesimo, e quelle modificazioni che portino al miglioramento del servizio. ”

Dunque io copio da quella legge; ma quella legge non è la sola, e questa disposizione è riprodotta per le Romane, è riprodotta per le altre concessioni ferroviarie. E l'ultima legge che abbiamo fatto, quella per l'affitto biennale, dopo il riscatto di Basilea, alla stessa Società dell'Alta Italia dal 1876 al 1878, non solo ha mantenuto questo, ma dall'onorevole Depretis allora ministro delle finanze, e dall'onorevole Zanardelli allora ministro dei lavori pubblici, fu niente meno che riservato coll'articolo 12 il diritto della nomina del direttore generale.

Ora io non vedo danno in questo diritto dello Stato: non domando questo per fare una cosa nuova, io copio dalle leggi vigenti, dalla nostra legislazione tutta conforme; lascio da parte l'aumento, perchè oramai ci penseranno, se crederanno di averne bisogno; questa è una questione di interesse e l'accomoderemo più facilmente. Ma ora si tratta di un'altra questione che tocca funzioni di autorità pubblica e tocca l'alta convenienza del Governo. Io dico che non ci è nessuna ragione che noi abbandoniamo quelle armi, che sono sempre state date e mantenute nelle mani del Governo da tutte le nostre legislazioni. Si sono volute cancellare cinque o sei leggi vigenti unicamente per rimettersene ai nuovi contratti. La Camera faccia ciò che vuole, io ho fatto il mio dovere esponendo le cose come sono.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Barazzuoli.

Barazzuoli, relatore. L'onorevole Baccarini dice che egli non vuole ipocrisie.

Baccarini. No!

Barazzuoli, relatore. Siamo d'accordo. Egli dice che fa una proposta, la quale può parere di Destra. Adagio, signori. Quali sono le teorie di Destra e quali quelle di altri partiti?

Egli dice che non vuole cavarsi di cappello a Balduino. Nemmeno io; né a Balduino, né a chichessia.

Baccarini. Ma è questione del modo.

Barazzuoli, relatore. Mi scusi l'onorevole Baccarini.

rini, ma a me non piace il suo costume di portare qui questioni di nomi e di persone. (*Rumori a sinistra*)

Baccarini. Quali?

Una voce. Che cosa c'entra Balduino?

Presidente. Prego gli onorevoli deputati di non interrompere; lascino parlare l'oratore.

Baccarini. Domando di poter chiarire le cose. Io quando cito un nome, lo faccio per determinare una questione. Poi che sia uno o l'altro è lo stesso: vale tanto che dica l'onorevole Genala, come l'onorevole Bastogi.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Non c'è che una differenza. (*Rumori*)

Presidente. Ma li prego di non interrompere: onorevole Barazzuoli, continui il suo discorso.

Barazzuoli, relatore. Quando si saranno chetati, parlerò; ascolto gli altri, gli altri ascoltino me.

Presidente. Ma li prego di fare silenzio, onorevoli colleghi!

Barazzuoli, relatore. Dunque sia persuaso l'onorevole Baccarini che se egli non si cava di cappello ad alcuno, nemmeno noi della Commissione ce lo caviamo; sentiamo al pari di lui la dignità di uomini parlamentari.

Baccarini. Personalmente siamo d'accordo.

Barazzuoli, relatore. L'onorevole Baccarini dice che se noi non accettiamo le sue proposte, cancelliamo quattro o cinque leggi esistenti.

No, onorevole Baccarini, noi non cancelliamo niente.

Il mio egregio amico e rispettato collega sa al pari di me che cosa dispone l'articolo 4 (il solo che parli di questa materia), l'articolo 4 della legge del 1865 che egli ha letto soltanto in parte. (*Parla rivolto all'onorevole Baccarini*)

Presidente. Onorevole Barazzuoli, parli rivolto al presidente, così la stenografia raccoglierà meglio le sue parole.

Barazzuoli, relatore. Ha ragione, è verissimo! La Camera voglia leggere l'articolo 4 della legge del 1865: ma lo legga per intero, e vedrà che la disposizione di quell'articolo e le ragioni di quella disposizione non hanno che fare colla proposta dell'onorevole Baccarini, e non sono punto un precedente che la raccomandandi.

Del resto la proposta dell'onorevole Baccarini non è nuova. Egli la fece col suo progetto del 1883, e una Giunta composta di uomini politici, al pari di lui gelosi del decoro del Governo e della dignità del paese, non potè accettarla: la ripresentò alla Giunta attuale, e questa, sem-

pre a grandissima maggioranza, dovè del pari respingerla.

Altra volta a nome della Commissione dissi le ragioni per le quali non si poteva accettare la proposta Baccarini, nè mi piace ripetere il già detto. Aggiungo soltanto non poter noi della Commissione consentire coll'onorevole Baccarini, pel quale l'esercizio non è privato, e quindi il personale ferroviario non è addetto ad una Società privata. È invece il rovescio: è una Società privata quella che esercita le ferrovie: è personale addetto alle Società concessionarie il personale ferroviario. Altrimenti a che avremmo studiato e deliberato garanzie di fronte alle Società per quel personale, se esso appartenesse allo Stato?

Infine non giova ripetere che la Commissione non potrebbe dare al Governo le facoltà sul personale che l'onorevole Baccarini vorrebbe, se non altro per assumersi poi la responsabilità delle conseguenze morali, economiche e finanziarie che potrebbero derivare dall'attribuire al Governo i poteri che l'onorevole Baccarini gli darebbe, e la Commissione non può dargli, e il Governo non può desiderare.

Le paure poi che ha l'onorevole Baccarini, a parer mio, sono infondate, imperocchè, laddove avvenisse che gli impiegati delle strade ferrate mancassero ai loro doveri di fronte alla Società, il primo pensiero della Società sarebbe di metterli a posto: e se questi mancassero ai loro doveri verso il Governo, la Società sarebbe interessata quanto e più del Governo a reprimerli; perchè, l'ho già detto mille volte, sono tanti e poi tanti i rapporti ed i legami fra le Società ed il Governo, che anche ad esse interessa di sbarazzarsi di qualsiasi impiegato che non facesse il suo dovere o a cui piacesse di costituirsi in rivolta contro il Governo. Del resto, l'onorevole Baccarini, che ha così alto concetto della dignità del Governo nazionale, si persuada che questa dignità non si tutela con un articolo di contratto. Il Governo nazionale non ha bisogno di provvedere alla sua dignità con un articolo di contratto, perchè il giorno nel quale la Società mancasse al dover suo, il Governo ha in mano tante armi, compresa quella della disdetta delle convenzioni, da ridurla al dovere. Quindi siamo pure tranquilli. Lasciamo che ognuno faccia la sua parte. La Società abbia tutta la responsabilità di quello che fa essa e di quello che lascia fare ai suoi dipendenti: chè il Governo ha, nel diritto comune e nel sentimento della sua dignità, tali mezzi, primo, da prevenire qualsiasi atto di rivolta, secondo, da reprimerlo efficacemente.

Quindi la Commissione, pur rendendo omaggio ai nobili sentimenti che hanno dettato la proposta dell'onorevole Baccarini, è costretta a dichiarare che non può accoglierla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. Parlo per rettificare un'affermazione dell'egregio mio amico Barazzuoli, che non posso lasciar passare, se però la memoria mi assiste; ma egli avrà modo di verificar tutto coi verbali alla mano.

Egli ha detto che la precedente Commissione, quella che esaminò il famoso disegno di legge del 1883, non aveva ammesso l'articolo relativo alla facoltà del Governo di pretendere, in casi estremi, tramutamenti di personale, sia per ragioni di servizio, sia per ragioni d'ordine pubblico, come stava scritto in un articolo di quel disegno di legge.

Or bene: se il mio amico Barazzuoli leggerà i verbali, io credo di ricordarli esattamente, quella Commissione cancellò la parte riguardante l'ordine pubblico e lasciò il servizio pubblico. O viceversa. Una delle due. Del resto io vorrei tutte e due le clausole; ma quella Commissione ne voleva una sola, e la ragione era questa: che quella Commissione voleva ciò che stava scritto nelle leggi vigenti e non ammetteva l'aggiunta che ammetteva io. Ma ho detto la ragione, per la quale io domandava quell'aggiunta; ed è che io tendeva a consacrare per legge un'autorità, che lo Stato oggi bisogna che mendichi dalle Società.

Del resto ho detto la mia opinione; facciano quello che credono.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. Mi permetta la Camera di dire brevemente le ragioni per le quali io non votai nella Commissione, e non mi sento il coraggio di votare ora la proposta dell'onorevole Baccarini.

Egli propone che il Governo possa ordinare alla Società di licenziare i suoi impiegati, in due casi, quando cioè lo creda necessario per ragioni di servizio, e quando ritenga che ciò sia consigliato da ragioni di ordine pubblico.

Quanto alle ragioni di servizio, io domando se è possibile che il servizio possa procedere bene, se è possibile che la Società abbia sopra i suoi impiegati la necessaria autorità, quando noi poniamo gli impiegati stessi nella condizione di essere i servitori di due padroni. Così, mentre la Società, sarà la sola che avrà il diritto di dare loro ordini, dall'altra il Governo avrà poi il diritto di

farli licenziare quante volte a lui sembri che l'operato degli impiegati sia dannoso al servizio.

Come potrete voi ritenere responsabile la Società dell'andamento del servizio, quando ammettete che il Governo, il quale non ha mezzo di sindacare l'andamento di tutta l'amministrazione, avesse il diritto di dire: io presumo che quell'individuo sia la causa principale dei danni, e vi ordino di licenziarlo? (*Interruzione dell'onorevole Baccarini*)

Onorevole Baccarini, io non credo che i Commissari possano vedere tutto ciò che succede in tutti gli uffici della Società e in tutti i treni che ne percorrono le linee.

Ma, per me, ha un'importanza anche più grave la seconda parte del ragionamento dell'onorevole Baccarini.

Egli vuol mettere gli impiegati ferroviari sotto la disciplina dell'autorità di polizia. Parliamoci chiaro; la proposta fatta conduce direttamente a questo: un questore, il quale creda che un impiegato ferroviario appartenga ad una Società non beneviva a lui, scrive una lettera al Governo, il quale ordina alla Società il licenziamento.

Io domando se questa è una tesi che si possa sostenere da un partito liberale. (*Bravo!*)

Io domando per quale ragione gli impiegati ferroviari devono essere in condizione inferiore a quella di tutti gli altri cittadini!

Io credo che questo sarebbe un andare contro a tutto il nostro diritto pubblico, e quindi dichiaro francamente che non mi sento il coraggio, per queste ragioni, di votare quella proposta. (*Bravo! Benissimo! a destra*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

Nervo. Le osservazioni fatte dall'onorevole Giolitti mi richiamano alla mente una delle principali obiezioni che io sentiva fare durante l'inchiesta ferroviaria, relativamente all'idea sin d'allora vagheggiata di cedere l'esercizio delle reti ferroviarie dello Stato all'industria privata.

Si diceva da parecchie persone competentissime e moderate nelle loro esigenze, che non è da trascurarsi il pericolo grande, a cui lo Stato si espone coll'affidare un personale così numeroso (e ora si parla nientemeno che di 70,000 individui) esclusivamente al capriccio, per dir così, agli ordini, di una potente Società.

Ora, onorevole ministro, non le pare che l'idea di riservare al Governo la facoltà di chiedere alla Società il cambiamento di un funzionario, che si fosse per avventura ingerito nelle elezioni politiche, o amministrative per suggestione di un capo,

sia una idea ottima? Sarà questa una occasione che si presenterà rarissime volte, e forse non si presenterà mai, ma è un fatto che quando si costituiscono dei monopoli di questa forza, le Società necessariamente se ne gioveranno, e non mancheranno di giovarsene, se il loro interesse lo consiglia, per dare anche un indirizzo al governo interno del paese, secondo le loro vedute.

Non faccio osservazioni nuove, onorevoli colleghi; questa osservazione fu fatta già da distinti uomini di Stato, da provetti uomini politici del Parlamento. Quindi alle osservazioni testè fatte dall'onorevole Giolitti, io contrappongo questa.

Non è l'oggetto di sottoporre alle esigenze della polizia il personale delle ferrovie. Per me sotto quest'ordine d'idee sono pienamente dell'avviso dell'onorevole Giolitti; ma lo prego di considerare, che noi qui costituiamo un monopolio di tali proporzioni, che non ha riscontro in nessun paese d'Europa, e che può creare dei gravissimi imbarazzi al Governo e al Parlamento, sia che abbia le redini del potere la Destra, sia che le abbia la Sinistra, perchè qualunque sia il partito che governa, deve sempre avere in mira il bene della patria.

Ora non si deve, secondo le giuste esigenze di una sana politica interna, esporsi a siffatti pericoli.

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici, che è uomo di Governo, di pensare un po' sopra questa questione che mi son permesso di richiamare alla mente della Camera; vegga egli se non ci sia modo di far ragione a queste giuste esigenze che sono di un'indole affatto elevata e superiore a qualunque concetto personale.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Genala, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Baccarini e ora l'onorevole Nervo hanno cercato di svolgere le ragioni per le quali credono necessario che il Governo possa traslocare o licenziare gli impiegati delle strade ferrate. Essi appoggiano questa loro domanda a due ordini di argomenti: gli uni di indole che chiamerò amministrativa: i bisogni del servizio; gli altri, quelli di ordine pubblico. Vediamo particolarmente gli uni e gli altri, con brevissime parole: giacchè le cose già dette dall'onorevole relatore e dall'onorevole Giolitti mi dispensano dal dilungarmi su questa materia. Non soltanto non veggo necessità di servizio per chiedere una simile facoltà, ma credo che sarebbe pericoloso lo averla. Infatti, noi diamo l'esercizio delle strade ferrate ad una Società esercente, alla quale addossiamo anche tutte le re-

sponsabilità che dall'esercizio scaturiscono. La Società deve prendere il personale, organizzarlo, pagarlo, promuoverlo, punirlo; e, quando all'azione della Società si sotituisse l'azione di altri, come è egli possibile che questo personale rimanga disciplinato, obbediente agli ordini che riceve? E come è possibile che la Società risponda di un personale che voi traslocate a piacer vostro per ragioni di servizio e che voi la obbligate a dimettere per ragioni di servizio?

Evidentemente, e la responsabilità della Società verso lo Stato e la responsabilità sua verso tutti coloro che si valgono delle strade ferrate sarebbe infirmata; e la Società avrebbe ragione di dire, nel caso, ad esempio, citato dall'onorevole Baccarini, nel caso di Avenza: ma l'impiegato per cui colpa è deviato il treno, io dovetti destinarlo a quella linea per ordine vostro: voi dunque dovete rispondere, e del danno arrecato alle cose, e più ancora, del danno arrecato alle persone.

Ebbene, credete voi che sia un diritto da desiderare cotesto? Scompaginare l'ordine naturale dell'amministrazione, assumere una responsabilità di cui sono ignoti i confini e le conseguenze? E quale dei ministri giudicherà delle ragioni di servizio per un esercizio che non fa? per un esercizio che voi decretate di dare all'industria privata, perchè ritenete che appunto in questa parte la Società può giudicare, e disporre meglio, e più rapidamente che non il ministro e i suoi impiegati, soprattutto dell'Amministrazione centrale.

La riserva a un tale diritto andrebbe contro alle vostre stesse idee e deliberazioni.

L'onorevole Baccarini ha citato la legge del 1864, con la quale veniva in parte riordinato l'esercizio delle strade ferrate del regno; ed ha detto che lasciando cadere l'articolo 21 di quella legge, laceriamo una delle belle pagine del nostro diritto ferroviario.

Ebbene, io non sono del suo avviso, neanche sulla prima parte della sua affermazione.

Infatti l'articolo da lui citato ecco che cosa dispone: "La sorveglianza esercitata dall'amministrazione superiore, finchè l'annuo prodotto non raggiunga il limite necessario per isgravare il Governo dal pagamento di ogni sovvenzione chilometrica, si estenderà anche a riconoscere se il servizio venga regolarmente eseguito da un personale sufficiente e capace, tanto nelle stazioni, quanto lungo la via; ed, occorrendo, l'amministrazione superiore potrà prescrivere, sentita la Società, quegli aumenti o cambiamenti nel personale medesimo (quindi, vede la Camera, non si tratta di tutto il personale, ma solo di quello nelle sta-

zioni e lungo la linea), e quelle disposizioni e modificazioni negli ordini di servizio e nelle tariffe che sieno richieste dallo scopo di favorire un maggior movimento, od un aumento di prodotti. »

Questo articolo fu così emendato principalmente perchè la Società, vincolata dai patti della scala mobile, non frenasse l'aumento dei prodotti. Ma che importanza pratica ha avuto quest'articolo? quante volte ebbe occasione il potere esecutivo di valersi di questa facoltà dal 1865 in giù?

Nemmeno una volta sola, appunto perchè il valersene è supremamente pericoloso; e quando è necessario un qualche cambiamento nel personale, ci sono altri modi per ottenere questo scopo, senza ricorrere a quest'articolo il quale è di un ordine puramente amministrativo.

Del resto, secondo i contratti che noi abbiamo davanti, le ingerenze dello Stato sono maggiori di quelle contenute in quest'articolo; ed io credo che hanno più ragione coloro che affermano che le ingerenze sono troppe, che coloro i quali sostengono che sono insufficienti. Infatti noi colla creazione del fondo di riserva abbiamo preso una parte delle opere, quelle che più interessano al servizio pubblico, e le abbiamo in certo modo sottratte all'azione singola delle Società, per sottoporle ad un controllo continuo. Questa è ben maggior garanzia che quella di determinare la quantità del personale, e portarla da una stazione all'altra! Quindi io non aggiungerò altro su questo punto perchè mi pare sia chiarito che, non solo noi non rinunciamo ad alcun nostro diritto, ma lo regoliamo meglio.

Viene poi un'altra questione: l'ordine pubblico. Noti la Camera che la facoltà al Governo di traslocare o licenziare impiegati delle Società per ragioni d'ordine pubblico non fu mai stipulata in Italia, nè in Francia, nemmeno dopo il 2 dicembre, nè in Austria quando era ancora retta a Governo assoluto, e nemmeno il Governo pontificio la stipulò. Si tratterebbe quindi d'innovare il diritto pubblico su questa materia. Ma io credo che questa innovazione non sia necessaria nè desiderabile; e se lo fosse ad ogni modo non dovrebbe mai esser fatta qui, perchè allora diventerebbe vero il periodo finale della proposta dell'onorevole Baccarini: il Governo mancherebbe alla dignità sua se facesse materia d'ordine pubblico un contratto ferroviario.

L'ordine pubblico deve essere regolato con leggi d'ordine pubblico e non già con un contratto o con dei capitolati; dovrebbe esser regolato, se la ragione reggesse, non per le due o tre Società soltanto di cui noi discutiamo oggi l'ordinamento,

ma anche per tutti gl'impiegati delle ferrovie Sarde e delle altre reti che si avranno o si hanno in Italia. E quindi una legge eccezionale dovrebbe proporre l'onorevole Baccarini e non un emendamento. Per queste ed altre ragioni che tacerò noi non possiamo accettare l'emendamento dell'onorevole Baccarini. Mentre ieri tutti gli oratori della Camera facevano a gara per salvare e garantire i diritti degl'impiegati ferroviari, oggi con quell'emendamento li verremmo a porre alla mercè del ministro dei lavori pubblici e del ministro dell'interno. L'uno per ragioni o pretesti di servizio, l'altro per ragioni o pretesti di ordine pubblico, inesplorabili dalle Società, perchè l'onorevole Baccarini non vorrà certo far sindacare dalle Società l'operato dei ministri, potranno chiedere il trasloco, l'allontanamento, la destituzione di un impiegato. Sarebbero dunque questi impiegati ferroviari posti in condizioni peggiori di quelle di ogni altro cittadino. E mentre il Governo non può a suo talento licenziare gl'impiegati dello Stato, potrebbe poi a sua voglia e posta licenziare gli impiegati ferroviari o col pretesto del servizio o col pretesto dell'ordine pubblico, quando gli piacesse. Non è così che si fanno nè i contratti seri, nè le leggi. (*Bene!*)

Voci. La chiusura! la chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*E appoggiata.*)

Nervo. Chiedo di parlare contro la chiusura.

Presidente. La prego, onorevole Nervo, di limitarsi a parlare contro la chiusura.

Nervo. Io parlo contro la chiusura, perchè è stata sollevata una questione molto grave.

Voci. Oh! oh!

Nervo. Se la maggioranza lo crede, mi ascolti; altrimenti faccia come vuole. Ma io mi permetto di osservare che la legge Casati coll'articolo 106 attribuiva al Governo la facoltà di licenziare e di reprimere gli atti dei suoi funzionari superiori...

Presidente. Ma, onorevole Nervo, Ella non parla contro la chiusura. Il regolamento mi impedisce di lasciarla entrare nel merito della questione.

Pongo a partito la chiusura di questa discussione.

(*Dopo prova e controprova, la chiusura è approvata.*)

Ora do facoltà di parlare all'onorevole Baccarini per fatto personale.

Lo prego d'indicarlo.

Baccarini. Il fatto personale è evidente, perchè l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha chiuso

il suo discorso dicendo, che colle mie proposte non si farebbero contratti seri.

Presidente. Veramente non ha diretto la parola a Lei.

Baccarini. Ma le proposte le aveva fatte io. Del resto, non me ne lagno, onorevole presidente: io accetto qualunque interpretazione sulle mie facoltà mentali. Non me ne formalizzo punto. Faccio io le osservazioni che credo, e permetto a tutti di dire quello che credono sul conto mio. Su questo non ci è alcun dubbio. Ma non ammetto per questo che, alla mia teoria, si pretenda di contrapporre una più liberale. Dal loro punto di vista sarà così, ma dal mio punto di vista io so dove arrivo.

Io voglio l'autorità nelle mani di chi ha diritto di averla; ma pur la libertà è il diritto assoluto dei cittadini. Io non intendo di abbandonare i 70 mila lupi affamati, come li chiamava l'onorevole Peruzzi (che non so se sia presente, perchè gli direi che i lupi affamati ci sono, ma non sono i 70 mila, sono i sette od i dieci), non intendo di abbandonarli al capriccio dei ministri e molto meno delle Società. No, perchè io do loro la facoltà di ricorrere e di avere il loro tribunale come tutte le amministrazioni pubbliche l'hanno.

Sono cinque anni che dipendono dai ministri, ma nessuno potrà trovare un impiegatuzzo qualunque che per ragione politica sia stato rimosso, neanche di una linea, dal suo posto. Sfido chiunque a provarlo. E dico questo perchè ci sono stato quasi sempre io. Vi sono state delle molestie per fatto del ministro dell'interno, ed è per questo e per esperienza che dico, giogo per giogo, ammetto quello del Governo, quello dei privati mai.

Io scelgo fra l'autorità pubblica e la privata...

Presidente. Ma Ella parla in merito, onorevole Baccarini.

Baccarini. Io dico e concludo che la Camera farà quello che vuole; padronissima. Ma io non invento nulla, riproduco le leggi vigenti.

Presidente. Verremo ai voti.

Come la Camera ha inteso l'onorevole Baccarini ha presentato una proposta di aggiunta all'articolo 103, il quale articolo 103 fu dalla Camera approvato nella seduta di ieri. Questa proposta dell'onorevole Baccarini, qualora sia accolta dalla Camera, formerà un articolo aggiuntivo.

Ne do lettura:

“ Il Governo potrà prescrivere, sentita la Società, quei cambiamenti nel personale che siano richiesti da gravi considerazioni motivate dal servizio pubblico o dalla propria dignità. ”

Questa proposta non è accettata nè dal ministro nè dalla Commissione.

Pongo a partito la proposta dell'onorevole Baccarini.

(*Non è approvata.*)

Viene ora l'articolo 104:

“ Art. 104. Il concessionario dovrà soddisfare i diritti degli impiegati a cui si riferisce il secondo capoverso dell'articolo 30 del capitolato 30 giugno 1864 per la cessione delle ferrovie dello Stato, annesso alla legge 14 maggio 1865, numero 2279.

“ L'onere delle pensioni liquidate a favore degli impiegati predetti sarà ripartito fra lo Stato ed il concessionario in conformità del disposto del secondo capoverso dell'articolo 31 del capitolato medesimo.

“ Gli ex-impiegati del macinato, che abbiano l'idoneità necessaria, saranno, a parità di condizioni, preferiti negli impieghi del basso personale. ”

A quest'articolo era iscritto per parlare l'onorevole Placido. (*Non c'è.*)

Onorevole Della Rocca, Ella aveva presentata una mozione.

Della Rocca. Dopo la votazione di ieri non credo più necessario insistere.

Presidente. Dunque la ritira. Allora rimane approvato l'articolo 104.

“ Art. 105. Il concessionario dovrà, senza diritto a speciali compensi, curare che il personale passato in suo servizio al principio del contratto continui e compia i lavori di liquidazione del precedente esercizio, valendosi di tutti i documenti all'uopo necessari.

“ Scaduto il contratto, il Governo dovrà curare che il personale passato in suo servizio compia gli stessi atti nell'interesse del concessionario, egualmente senza diritto a compenso. ”

(*È approvato.*)

“ Art. 106. Le controversie che insorgessero per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto e del presente capitolato e dei relativi allegati, saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto di cinque arbitri.

“ Gli arbitri pronunzieranno secondo le regole di diritto, ma le parti potranno d'accordo autorizzarli a pronunziare come amichevoli compositori.

“ Per i ricorsi in appello e in Cassazione contro le sentenze degli arbitri, saranno competenti la Corte d'appello e la Corte di cassazione di Roma.

“ Il Governo ed il concessionario nomineranno due arbitri effettivi ed uno supplente per ciascuno.

“ I nominati eleggeranno il quinto arbitro ed un supplente; qualora non si trovassero d'accordo nella nomina, la Corte di cassazione di Roma, a sezioni riunite, nominerà il quinto arbitro effettivo, ed uno supplente, scegliendoli fra i consiglieri di Cassazione. Il quinto arbitro avrà la presidenza del collegio arbitrale.

“ Gli arbitri dureranno in funzione tre anni, e potranno essere riconfermati.

“ Però conserveranno la giurisdizione per le controversie loro già deferite, a condizione che vengano decise non oltre 180 giorni dallo spirare del triennio.

“ La nomina degli arbitri, che per qualunque causa mancassero per completare il collegio arbitrale, spetterà alle stesse parti o alla Corte di cassazione, a sezioni riunite, a seconda dei casi.

“ Il collegio arbitrale avrà sede in Roma.

“ Le controversie saranno portate alla cognizione degli arbitri, con domanda di una delle parti, da notificarsi contemporaneamente all'altra.

“ Ogni domanda di revocazione, nei casi stabiliti per le sentenze dell'autorità giudiziaria, sarà proposta davanti lo stesso collegio degli arbitri, nei termini fissati dal Codice di procedura civile.

“ Allo stesso collegio degli arbitri si ricorrerà in tutti i casi previsti dall'articolo 473 del Codice di procedura civile; come pure quando la sentenza arbitrale non avesse pronunciato sopra tutte le questioni proposte, o contenesse disposizioni contraddittorie.

“ In tutto quanto non sia derogato col presente articolo, saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile sul *Compromesso*. ”

Su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Ernesto Giordano.

Ha facoltà di parlare.

Giordano Ernesto. Vorrei sottoporre alla Camera alcune brevi considerazioni intorno all'articolo che ora è in discussione.

Nell'articolo 106 del progetto di capitolato presentato dal Ministero, le parti avevano stabilito di poter fare dei giudizi arbitrali sempre quando lo credessero opportuno. L'articolo del capitolato presentato dal Ministero era quindi poco meno che inutile, poichè, siccome la legge civile di procedura dà sempre facoltà sia al Governo, sia alle parti di consentire un giudizio arbitrale, quell'articolo che stabiliva la facoltà subordinandola al consenso reciproco delle parti contraenti, ripeto, era assolutamente una dispo-

sizione inutile. La Commissione ha creduto di perfezionare il concetto che era esposto nel progetto di capitolato presentato dal Governo, ed invece di stabilire facoltativo il giudizio arbitrale nelle controversie che insorgessero nell'applicazione del capitolato e del contratto, ha determinato che il giudizio arbitrale sia in ogni caso obbligatorio. Io lodo ed approvo questa determinazione della Commissione, poichè per quanto per regola generale gli arbitri devano giudicare secondo le regole del diritto, e quindi la regola stabilita nel capitolato non sia la forma più spiccata dei giudizi arbitrali, pur tuttavia il giudizio arbitrale anche esercitato secondo le regole di diritto presenterà pur sempre un vantaggio e di tempo e di spesa di fronte ai giudizi ordinari. La Commissione è anzi andata più avanti, e non solo ha determinato l'obbligatorietà, in ogni caso, del giudizio arbitrale, ma ha ancora cercato di disciplinare il modo, i casi ed i termini entro i quali il giudizio arbitrale dovesse farsi. Ed in questa parte io credo che appunto siano utili le talune brevi considerazioni che io verrò facendo alla Commissione ed ai ministri, perchè vedano se non sia il caso d'introdurre alcune modificazioni, che io avrei raccolte e concretate in un emendamento che ho presentato alla Presidenza.

Le mie osservazioni relative a quest'articolo 106, consisterebbero essenzialmente nel volere la modificazione di quelle disposizioni che riflettono il giudizio di revocazione ed il giudizio che può essere originato da impugnazione di nullità della sentenza arbitrale.

Il progetto in discorso ammette il giudizio di revocazione contro la sentenza arbitrale, ma ha determinato derogando alle regole della procedura civile, che il giudizio in revocazione contro la sentenza arbitrale debba proporsi innanzi allo stesso Consiglio arbitrale che ha pronunciato la prima sentenza. E la deroga al diritto comune sta appunto nel deferire nuovamente al collegio arbitrale il giudizio di revocazione contro la precedente sentenza del Consiglio medesimo, mentrechè, secondo il diritto comune, l'arbitro che ha dato sentenza impugnata di revocazione perde la sua competenza e questa è data ai tribunali ordinari.

Forse la Commissione non ha posto mente alla difficoltà che nasceva dalla proposizione da essa fatta e nei termini in cui l'ha fatta.

Il collegio arbitrale, che si crea con l'articolo 106, deve durare per tre anni dalla nomina, e per successive rinnovazioni ben s'intende che il collegio arbitrale durerà fino alla fine del contratto in corso. Ma, finito il contratto, evidente-

mente il collegio arbitrale, con la chiusa dell'ultimo triennio per il quale sarà stato nominato, decade dalle sue funzioni.

È notorio invece che i casi di revocazione, ed i più frequenti, si possono verificare dopo che da gran tempo il collegio arbitrale più non esiste.

E come faremo, se, in virtù di questo articolo, necessariamente i giudizi di revocazione dovranno pure portarsi ancora innanzi al collegio arbitrale quando questo pur non esiste?

Mi pare quindi indispensabile di modificare cotesta parte dell'articolo nel senso di togliere la facoltà al collegio arbitrale di giudicare in revocazione delle proprie sentenze per lasciarla alla giurisdizione determinata dalla legge di procedura.

E poichè per il giudizio d'appello la Commissione vi propone la speciale competenza territoriale della Corte d'appello di Roma, io per accostarmi a questo pensiero, che accetto, ho proposto che il giudizio di revocazione venga affidato, per competenza territoriale, secondo il concetto dell'articolo, ai tribunali di Roma.

Indelli. Chiedo di parlare.

Giordano Ernesto. Un'altra difficoltà o imperfezione parmi presenti l'articolo che stiamo discutendo, ed è nel rapporto dei giudizi di nullità.

È noto a ognuno che coltivi le scienze giuridiche, come contro le sentenze arbitrali, havvi un mezzo di reclamo che consiste nell'impugnazione per nullità. Sono noti ai cultori delle scienze giuridiche i casi speciali nei quali appunto può proporsi il giudizio di nullità contro la sentenza arbitrale.

Il progetto in discussione non fa menzione dei giudizi di nullità, ma poichè in un ultimo capoverso dell'articolo è detto che, ove non si deroga al Codice di procedura civile al titolo del *Compromesso*, le relative disposizioni sono in vigore, bisogna ritenere che la Commissione non ha voluto sopprimere i giudizi di nullità, che sono facoltizzati dalla legge comune, dal Codice di procedura civile.

E che anzi la Commissione non abbia avuto codesto pensiero, me lo avvalora un fatto, ossia una disposizione che trovo nel penultimo capoverso dell'articolo nel quale, uno appunto di quei gravami che nella legge comune rendono possibile la proposizione di nullità, nell'ultimo paragrafo dell'articolo, è contemplato come uno dei mezzi di gravame, e ne è deferito il giudizio allo stesso consiglio arbitrale.

Ma dato, nè può essere altrimenti che questo sia il pensiero della Commissione, poichè dei giu-

dizi di nullità è competente il tribunale che lo sarebbe stato per giudicare la questione colle regole ordinarie, ne nascerebbe l'inconveniente che si è voluto evitare, di dovere discutere innanzi a molti e vari tribunali, i detti giudizi di nullità, ed anche i conseguenti giudizi di merito, quando la nullità della sentenza arbitrale viene pronunciata.

Bisogna quindi colmare la lacuna del progetto deferendo il giudizio per nullità di sentenza arbitrale ai tribunali di Roma, ciò che io vi propongo col mio emendamento.

Ed ove, come io spero, si completi la lacuna esistente, bisogna pure modificare come necessaria conseguenza il penultimo paragrafo dell'articolo 106 in discussione.

Ivi è deferito allo stesso collegio arbitrale il giudicare sulla nullità proposta contro una sentenza di esso che contenga disposizioni contraddittorie, o non abbia pronunciato sovra tutte le questioni proposte.

Tale competenza affidata al collegio arbitrale, oltre che è cosa anormale ed illogica, tale essendo appunto il ritornare in via di reclamo ad un tribunale che abbia una prima volta erroneamente giudicato, è anche una deroga alla legge di procedura, secondo la quale, il caso di disposizioni contraddittorie ed incomplete, in una sentenza arbitrale, è uno dei casi che permettono l'impugnativa per nullità, affidata ai tribunali ordinari.

È quindi il caso di sopprimere tale disposizione dell'articolo 106, ciò che ha per effetto di cancellare una disposizione inamissibile, e di far ritornare la legge di procedura alle sue regole ordinarie.

Io ho finito; e prego la Commissione a voler considerare le ragioni che ho detto, e vedere se non debba accettare i miei emendamenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci.

Bonacci. All'articolo 106 del capitolato, quale è formulato dalla Commissione, io propongo la seguente sostituzione. La leggo per ricordare a me stesso il mio assunto.

“ Le controversie, che potranno sorgere sulla interpretazione ed esecuzione del contratto, capitolato, ed allegati relativi, e che per la loro natura spetterebbero alla competenza dei tribunali civili, o dei tribunali di commercio, saranno deferite al giudizio di cinque arbitri da nominarsi a norma di legge.

“ Gli arbitri potranno essere autorizzati a decidere come amichevoli compositori. ”

Esporrò brevemente le ragioni per le quali respingo la proposta della Commissione e credo doversi adottare invece quella che io ho avuto l'onore di presentare, e che, come la Camera ha udito, contiene molto meno e qualche cosa più di ciò che è nella formola della Commissione.

Io respingo la proposta della Commissione perchè viola la legge esistente, e la viola in modo intollerabile, perchè non la credo utile, perchè credo che non raggiunga lo scopo che la Commissione si propone, perchè la credo pericolosa, ed anzi manifestamente dannosa, senza l'aggiunta che ho avuto l'onore di proporre.

È strano, onorevoli colleghi, che per edificare queste convenzioni, sia necessario demolire tante leggi, e non delle meno importanti, ma le principali, e perfino i Codici del diritto comune.

L'onorevole Rinaldi, che è uno dei giuristi più competenti che siedano in quest'Aula, vi diceva quali disposizioni del Codice civile sono violate da queste convenzioni; gli onorevoli Spaventa, Baccarini, Berio ed altri vi hanno dimostrato come esse sovvertano completamente i titoli 5 e 6 della legge sulle opere pubbliche, e gran parte della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Qui, signori, si viola la lettera e lo spirito di più articoli dello Statuto fondamentale e di tutte le disposizioni racchiuse nel capo secondo del titolo preliminare del Codice di procedura civile.

Comincerò dalla parte meno grave. La prima deroga alla legge di procedura è nelle disposizioni che riguardano la nomina degli arbitri. Il Codice di procedura civile contempla il caso della clausola compromissoria, cioè del patto pel quale i contraenti stabiliscono che tutte le controversie le quali possano sorgere dalla esecuzione del contratto siano deferite al giudizio di arbitri, anzichè a quello dei giudici ordinari, dei giudici istituiti dalla legge, e stabilisce il modo, come, in questo caso, gli arbitri debbono essere nominati.

O li nominano le parti nello stesso contratto, ovvero le parti non li nominano, o gli arbitri nominati dalle parti per morte o rinuncia o per qualunque altra causa vengono a mancare.

In tutti questi casi, secondo l'articolo 12 del Codice di procedura civile, il tribunale che sarebbe competente a conoscere delle controversie, se non vi fosse il compromesso o la clausola compromissoria, provvede alla nomina o alla surrogazione degli arbitri mancanti.

L'articolo 106 del capitolato, com'è proposto dalla Commissione, deroga a questa disposizione di legge, e, secondo me, vi deroga assai male, perchè, mentre lascia la nomina di quattro arbitri

alle parti contraenti, due per ciascuna, deferisce poi la nomina del quinto arbitro e del suo supplente alla Corte di Cassazione di Roma a sezioni riunite, ove i quattro arbitri nominati dalle parti non si accordino nella scelta.

S'incomoda la Corte di cassazione di Roma a sezioni riunite, distraendola dal suo alto ufficio, quasi che i giudici dei nostri tribunali non siano adatti all'ufficio conferito loro dalla legge.

E non basta. Si stabilisce tassativamente la categoria nella quale deve esser fatta la scelta: la Corte di cassazione deve necessariamente scegliere gli arbitri tra i consiglieri di Cassazione.

Così dichiarando quasi membri nati di questo collegio di arbitri i consiglieri di Cassazione, lo si eleva quasi a livello della stessa Corte di cassazione, mentre le sue sentenze dovranno poi essere sindacate non solo dalla Corte di cassazione, ma dalla Corte di appello per effetto dell'appellazione e dal tribunale di prima istanza per effetto dell'azione di nullità.

Un'altra deroga, della quale ha già fatto parola, se non erro, l'onorevole Giordano, è quella che riguarda il rimedio della revocazione.

Poichè le funzioni degli arbitri cessano colla pronunciazione della sentenza, il Codice di procedura civile stabilisce che la domanda di revocazione contro la sentenza degli arbitri sia portata davanti al tribunale che sarebbe stato competente a conoscere della controversia, se non fosse stata deferita al giudizio arbitrale.

L'articolo 106 del capitolato vuole invece che la domanda di revocazione sia proposta davanti allo stesso collegio degli arbitri, il quale ha pronunciata la sentenza che s'impugna, ricadendo volontariamente in un inconveniente generalmente lamentato nei giudizi ordinari, e dal quale vanno esenti i giudizi arbitrali secondo il diritto comune.

Vedremo poi quale altro assurdo giuridico involga questa domanda di revocazione deferita allo stesso collegio degli arbitri, che per tal guisa degenera in una specie di istituzione permanente contro la lettera e lo spirito della legge.

Intanto accennerò ad un'altra deroga che si fa alle disposizioni del Codice di procedura civile, cioè a quella che riguarda l'azione di nullità; l'azione di nullità che è ammessa dalla legge contro tutte le sentenze di arbitri senza distinzione; l'azione di nullità alla quale non è nemmeno permesso di rinunciare nel compromesso.

Sono cinque, se non erro, i motivi per i quali è ammessa dalla legge l'azione di nullità contro la sentenza degli arbitri, davanti al tribunale che

sarebbe stato competente a conoscere della controversia, se non fosse stato fatto il compromesso.

Ora l'articolo 106 del capitolato deferisce allo stesso collegio degli arbitri questa azione di nullità, quando la sentenza degli arbitri s'impugni, o perchè non abbia pronunciato su tutte le questioni, o perchè contenga disposizioni contraddittorie.

In altri termini distingue i motivi di nullità ammessi dalla legge in due categorie; e per gli uni riserva la cognizione dell'azione di nullità allo stesso collegio degli arbitri che hanno pronunciato la sentenza impugnata, e per gli altri lascia la cognizione dell'azione di nullità ai tribunali ordinari, secondo il diritto comune.

Perchè questa distinzione?

E come il collegio degli arbitri, che non è buon giudice per l'azione di nullità fondata sopra alcuni motivi, diventa buon giudice per la stessa azione di nullità fondata sopra altri motivi?

Io non lo so davvero, nè posso immaginarlo.

Ma c'è in questa disposizione, o signori, un'altra deroga ben più grave ed importante al diritto comune; ed è facile vederla nel carattere inusitato e nuovo ond'è rivestito questo collegio giudiziario che ci si propone di istituire.

Si propone di istituire un collegio giudiziario, non per una o per alcune questioni o per tutte le questioni dipendenti da uno degli ordinari contratti, ma per tutta quanta una materia di contenzioso che si sottrae alla giurisdizione dei tribunali ordinari.

Si propone di istituire un collegio giudiziario, non temporaneo e passeggero, come i collegi di arbitri, ma destinato a durare venti, quaranta, sessanta anni e più, se più durerà il sistema fondato con questi contratti per l'esercizio delle ferrovie.

Si propone di istituire un collegio giudiziario incaricato, non tanto di rendere un giudizio, quanto di amministrare pienamente, o quasi, la giustizia sopra tutta una materia di contenzioso, giudicando e rivedendo i propri giudicati sopra i reclami delle parti.

È dunque una nuova giurisdizione, una giurisdizione speciale che si istituisce in questo modo, e non un semplice collegio di arbitri, siccome è configurato nelle nostre leggi.

Lo Statuto fondamentale, mentre stabilisce l'ordine giudiziario come unico amministratore della giustizia, vieta espressamente ogni deroga alla organizzazione giudiziaria per private convenzioni, e vieta espressamente la creazione di tribunali, e Commissioni speciali e straordinarie.

So bene che quello che non può farsi per con-

venzione privata, può farsi per legge. Ma poichè non v'è una legge che istituisca o permetta d'istituire questo tribunale speciale per tutta la materia del contenzioso ferroviario, e poichè ci si propone di crearlo per mezzo di un semplice contratto da approvarsi per legge, io ho diritto di dire che questo contratto contiene una gravissima novità, ed urta coi principii fondamentali della nostra legislazione.

So bene che, nonostante le formali disposizioni degli articoli 70 e 71 dello Statuto fondamentale, è permesso dalle nostre leggi il giudizio arbitrato. Ma io credo di aver detto quanto basta per dimostrare quale e quanta differenza interceda tra il giudizio arbitrato permesso e regolato dalle nostre leggi, e la istituzione che si vuol fondare con questo articolo 106 del capitolato; e di poter quindi concludere che la proposta della Commissione oltrepassa di gran lunga i limiti di tutte le leggi che ora regolano questa materia.

Ho detto che respingo la proposta della Commissione, anche perchè mi pare che non raggiunga lo scopo al quale essa è ordinata.

Lo scopo di qualunque compromesso e di qualunque clausola compromissoria, se io non m'inganno, è la idoneità e la competenza speciale dei giudici che si prescelgono per la decisione di determinate questioni.

La relazione della Commissione parla anche della semplicità e della speditezza dei giudizi arbitrati; ed anch'io ne parlerò.

Ma a me pare che la principale ragione per la quale si nominano gli arbitri, sia il bisogno di aver giudici specialmente adatti alla risoluzione di certe e determinate questioni, che richiedono una speciale competenza.

In un collegio di cinque arbitri, per quanto si studi di ben comporlo, dovrà necessariamente prevalere l'elemento tecnico o l'elemento legale, e secondo che prevalga l'uno o l'altro elemento, il collegio sarà meno idoneo e meno competente o per le questioni tecniche o per le questioni legali.

Meglio è dunque riservare la scelta degli arbitri all'occasione delle singole questioni, siccome parmi che proponesse il Governo, per poter comporre il collegio di ingegneri o di giureconsulti, secondo che si tratti di decidere questioni tecniche o questioni legali.

Ed ora debbo giustificare quell'aggiunta che io propongo affinchè sia ben determinata la natura delle questioni che si deferiscono al giudizio degli arbitri.

Quando è ammesso che con queste convenzioni si può derogare a qualunque legge, unica-

mente perchè esse debbono essere approvate per legge, non sono mai soverchie le cautele ordinate a chiarire il concetto di una disposizione tanto importante, quanto è quella della quale stiamo discutendo, ed a prevenire perniciose interpretazioni per le quali potrebbe forse eccessivamente estendersi il campo delle attribuzioni del collegio arbitrale.

La disposizione proposta dalla Commissione, dice che al collegio arbitrale saranno deferite tutte le questioni che potranno sorgere nella interpretazione e nella esecuzione del contratto, del capitolato, e dei relativi allegati.

Ora io vi prego, signori, di considerare che il capitolato contiene disposizioni sulla cui esecuzione non hanno competenza i tribunali civili, nè i tribunali di commercio.

Per esempio, il capitolato richiama e mantiene in vigore il regolamento per la sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie, emanato nel 1873 dall'onorevole Spaventa.

Con la formola della Commissione, potrebbe darsi benissimo che altri tentasse di deferire al collegio degli arbitri le controversie che nascessero dall'applicazione di questo regolamento.

Nel quale non sono soltanto stabilite penalità pecuniarie per i ritardi dei treni, ma sono prescritte altre norme per la sicurezza e per la regolarità del servizio ferroviario, ed è data facoltà al ministro dei lavori pubblici di impartire agli esercenti delle ferrovie tutti quegli ordini e tutte quelle istruzioni che esso creda necessarie, nell'interesse della sicurezza e della regolarità del servizio ferroviario.

Supponete che il ministro dia uno di questi ordini alla Società esercente, e supponete che la Società esercente, ritenendosi lesa ne' suoi interessi da questo ordine del ministro, e confondendo lo Stato contraente con lo Stato custode e tutore supremo della sicurezza pubblica e degli interessi generali, tenti di far pronunziare il collegio degli arbitri sulla legittimità o illegittimità dell'ordine del ministro.

Il tentativo non solamente sarà possibile, ma facilmente riuscirà, se adottate la formola della Commissione.

Il capitolato riconosce al ministro dei lavori pubblici una speciale attribuzione in materia di servizio cumulativo. Se due o più esercenti di strade ferrate non concordano i patti del servizio cumulativo, spetta al ministro di determinarli sovraneamente.

Immaginate che la Società esercente si lagni presso il collegio degli arbitri delle condizioni di

servizio cumulativo stabilite dal ministro dei lavori pubblici, e ne chieda la revoca o la riforma.

Il collegio degli arbitri sarebbe incompetente a conoscere di siffatta quistione secondo i principii di ragione e il vigente nostro diritto; ma la incompetenza del collegio degli arbitri non sarebbe ugualmente certa, se fosse approvato l'articolo 106 del capitolato così com'è proposto dalla Commissione.

Adunque, per eliminare ogni dubbio, e perchè siano chiaramente definiti i confini della competenza di questo collegio di arbitri che si propone di istituire, convien dire apertamente che agli arbitri saranno deferite le controversie, che potranno sorgere nella interpretazione e nella esecuzione del contratto, del capitolato, degli allegati, e che per la loro natura spetterebbero alla competenza dei tribunali civili, o dei tribunali di commercio.

La Commissione raccomanda l'articolo 106, perchè con esso crede assicurata la semplicità, la speditezza, e l'economia dei giudizi.

In ciò la Commissione s'illude; e chiunque ha qualche familiarità con questa materia, sa che il firmare un compromesso molte volte significa aggiungere due giudizi, quello davanti agli arbitri e quello di nullità del lodo che può andare fino in Cassazione, ai giudizi che debbono poi svolgersi davanti all'autorità giudiziaria.

Ancora una parola sopra un'osservazione che leggo nella relazione della Commissione, ed ho finito.

Si ammette che l'articolo 106 del capitolato deroga ad alcune regole del Codice di procedura civile sull'arbitramento, ma si osserva che il capitolato è approvato per legge, e s'invoca il principio secondo il quale la legge posteriore deroga all'antérieure.

Rispondo in primo luogo, che qui non si deroga soltanto a disposizioni del Codice di procedura civile, ma si altera il diritto pubblico.

Imperocchè al diritto pubblico appartengono le norme fondamentali della giurisdizione, delle competenze, e dell'ordine dei giudizi, e nella materia eccezionale dell'arbitramento, chiunque oltrepassa di una linea i limiti stabiliti dalla legge, si trova di fronte al diritto pubblico e ne viola le norme.

Rispondo in secondo luogo, che altro è una legge ordinata a riformare e correggere la legge anteriore, altro è una legge ordinata semplicemente ad approvare un contratto stipulato nell'interesse dello Stato.

Un contratto, sebbene stipulato nell'interesse dello Stato ed approvato per legge, non muta na-

tura, non cessa di essere un contratto, ed è opera assolutamente diversa dalla legge generale.

Quando il Parlamento si fa ad esaminare, discutere ed approvare un contratto, non è guidato dagli stessi criterii che informano l'opera sua, quando esamina, discute ed approva una legge generale.

Nell'un caso il Parlamento ha innanzi agli occhi la legge esistente, e la riforma che si propone ne' suoi rapporti con tutta l'altra legislazione, e si determina per considerazioni di ordine universale.

Nell'altro esso considera specialmente le utilità che promette il contratto, e si determina per ragioni di convenienza amministrativa o finanziaria che si riferiscono unicamente al particolare subietto del contratto.

In un contratto approvato per legge c'è meno e più che in una legge generale.

C'è meno, in quanto alle guarentigie di studi, meditazioni e discussioni che devono precedere e preparare la riforma della legge; c'è più in quanto agli effetti civili. Imperocchè una legge deliberata oggi può essere revocata domani, se per avventura risulti in pratica dannosa; ma la convenzione, una volta approvata, vincola i contraenti per tutta la sua durata, e non può essere rescissa, per quanto risulti improvvida e dannosa all'uno dei contraenti, se non a prezzo di ben gravi indennità.

Per queste ragioni io raccomando la mia proposta, e spero che la Camera voglia approvarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parenzo.

Parenzo. Non vorrei che la Camera, udendo su questo articolo parlare tre cultori delle scienze giuridiche, credesse che gli avvocati, avendo dovuto tacere su tutte le questioni tecniche, volessero rifarsi su questo articolo, come quello che solo forse si presenta di loro speciale competenza. Perchè ciò non si creda, io sarò brevisimo, tanto più che gli onorevoli Giordano e Bonacci hanno fatto la maggior parte delle osservazioni che si erano presentate pure alla mia mente alla lettura dell'articolo in discussione. Io spero, d'altra parte, che la Commissione stessa, la quale ha certamente compilato l'articolo 106 collo scopo di render meno frequenti e più spicchie le controversie tra le Società e lo Stato, di fronte alla gravità di quelle osservazioni, si persuaderà della necessità di ritoccare questo articolo e di togliervi gli inconvenienti che si sono lamentati.

Io diceva che gli oratori che mi hanno preceduto, hanno prevenuta la maggior parte delle os-

servazioni che io volevo fare, quindi il mio compito sarebbe quello di riepilogarlo.

In questo articolo si son volute riunire due cose distinte, e a me pare che esso non raggiunga i fini che l'una e l'altra cosa si propongono. Questo articolo è ad un tempo una clausola compromissoria ed un compromesso, o almeno si vorrebbe fosse un compromesso. Ma c'è di troppo per la clausola compromissoria, manca troppo per ciò che è un compromesso.

C'è di troppo per ciò che riguarda la clausola compromissoria: imperocchè come notava l'onorevole Bonacci qui si determina una speciale competenza per la nomina degli arbitri, che esce fuori dalle norme ordinarie. Nè io credo che si possa così assolutamente dire che il Parlamento approvando una convenzione, fa una legge, la quale quindi abbia virtù di modificare le leggi precedenti, di derogare alle leggi esistenti. Una convenzione che si porti all'esame del Parlamento per la sua approvazione e sanzione, è un contratto già stipulato preventivamente dal Governo e dall'altra parte contraente, e nel momento in cui si stipula deve esser fatto sotto l'osservanza delle leggi esistenti.

Vero è che il Parlamento può modificarlo, salvo poi il consenso dell'altra parte contraente, ma queste modificazioni non hanno in mira la formazione di una nuova legge, ma piuttosto riguardano le clausole che hanno un interesse diretto con lo scopo del contratto medesimo.

Noi insomma non siamo qui oggi a creare nuovi codici e nuove leggi, siamo ad esaminare un contratto che riguarda l'esercizio e la costruzione delle ferrovie.

Onde io dubiterei fortemente che, se questo contratto contiene delle clausole che siano in contraddizione con le leggi esistenti, il fatto di aver noi approvato il contratto, che ci è stato presentato, bastasse per render valido ciò che, secondo le leggi ordinarie, è nullo.

E che a questo giudizio possa eventualmente venire la magistratura, io sono indotto a crederlo quando ripenso, che più volte la nostra Corte Suprema regolatrice anche nei giudizi su contratti stipulati con la sanzione del Parlamento, non ha mai voluto considerare il contratto come una legge; e quindi, quando i tribunali hanno interpretato un contratto, non hanno ammesso che dinanzi alla Corte Suprema si denunziasse la violazione del contratto medesimo, considerandolo come legge, per ciò che aveva ottenuto l'approvazione del Parlamento.

Si è sempre detto: la legge che approva il con-

tratto è costituita dagli articoli che precedono l'approvazione stessa; il contratto è un atto stipulato fra le due parti la cui interpretazione rientra nel giudizio di fatto.

Con questo precedente di giurisprudenza siete sicuri che le deroghe che voi introducete qui al Codice di procedura, alle leggi fondamentali possono essere ritenute valide? E per esempio, vi maravigliereste che la Corte di Cassazione, a sezioni riunite, si rifiutasse, come eccedente la sfera della sua giurisdizione, a nominare gli arbitri, a cui voi la delegate?

Ed allora in quale condizione vi trovereste con tutte le vostre clausole compromissorie?

Questo che noi discutiamo non è un articolo di legge; e la Corte di Cassazione potrebbe dire: ma l'istituzione è regolata da una legge speciale e la mia sfera d'azione è pure regolata da altra legge speciale; io non riconosco nessuna legge che modifichi l'ordinamento giudiziario e che estenda la mia competenza.

Questo è un articolo del contratto; sia pure approvato dal Parlamento, ma non cessa di essere un articolo del contratto.

L'onorevole Bonacci mi pare abbia rilevato gli inconvenienti della proposta per la quale la Corte di Cassazione entrerebbe nella composizione del collegio arbitrale, e diceva giustamente: badate che poi per le cause di nullità, e per le questioni decise dagli arbitri secondo le norme di diritto, sarete costretti di andare innanzi ai tribunali e alle Corti di Appello. Si avranno quindi magistrati inferiori, che dovranno emettere eventualmente responsi sopra giudicati di magistrati superiori.

Nè si dica che nel collegio arbitrale sarà uno solo il magistrato che vi siederà, eletto dalla Cassazione.

Infatti non è soltanto l'arbitro principale che viene nominato dalla Cassazione a sezioni riunite, ma anche tutti gli arbitri eventualmente mancanti, per qualsiasi motivo.

E in ogni caso gli arbitri mancanti devono essere scelti tra i giudici di Cassazione.

Ma non è ancora tutto. Quando gli arbitri giudicarono secondo le norme del diritto, è ammesso il ricorso in Appello e in Cassazione. Quindi voi vi troverete a discutere una causa in Cassazione davanti a quei magistrati stessi che hanno eletto i loro colleghi a far parte del giudizio arbitrale.

Questo fatto, mi pare, metterà quei poveri magistrati in una condizione assolutamente impossibile.

Ma non basta ancora. La durata del collegio

arbitrale è di tre anni. Ma voi avete qui una convenzione, avete un capitolato, avete un complesso di tariffe che involgono questioni tecniche e giuridiche.

Ora è impossibile prevedere *a priori* la competenza speciale necessaria a giudicare questioni così disparate.

Questo collegio arbitrale sarà probabilmente composto quando sorgerà una prima questione. Ora questa prima questione influirà necessariamente sulla competenza degli arbitri che saranno molti.

Ora al sollevarsi delle altre questioni nei tre anni nei quali dovrà agire il collegio arbitrale la competenza, che diresse come criterio di scelta degli arbitri nella prima questione, può esser assolutamente diversa dalla necessaria nelle altre questioni. E voi non vi riservate, nemmeno d'accordo, la facoltà d'abbreviare la durata del primo collegio, onde sarete obbligati senza rimedio alcuno per tutti i tre anni a portare le questioni più gravi dinnanzi agli arbitri dei quali la maggioranza sarà incompetente.

Questo mi pare già troppo, e che si deva riconoscere la necessità di ripararvi.

Io diceva che se nell'articolo in discussione v'è di troppo per una clausola provvisoria, ci è troppo poco per un compromesso. Infatti qui nulla è provveduto per ciò che è pur fondamentale per un compromesso, cioè la formazione dei quesiti.

Chiunque abbia un po' pratica delle questioni giuridiche sa che, nella stipulazione del compromesso, la parte più difficile è quella d'intendersi sul quesito da sottoporre agli arbitri. Ora voi avete previsto troppo poco per un compromesso: non avete nemmeno previsto quale sarà l'autorità competente a decidere sulle questioni che si solleveranno relativamente alla redazione del compromesso, alla redazione della formula che si dovrà sottoporre agli arbitri perchè decidano. Anche questo punto va evidentemente completato.

Avete detto che il giudizio degli arbitri sarà provocato mediante un atto di usciere, notificato dall'una o dall'altra parte. Ma, se a questo atto l'altra parte vi risponde: ma noi non siamo d'accordo sulle questioni che dobbiamo sottoporre agli arbitri, sui termini speciali del quesito che si deve risolvere; avete previsto quale sarà l'autorità competente a pronunziare su tale questione?

Onde io credo che questo articolo debba ancora studiarsi con molta ponderazione per vedere anche se convenga mantenerlo così ampio, per tutte le questioni, come lo ha proposto la Commissione.

Il Ministero aveva proposto che il giudizio arbitrale si potesse provocare nelle questioni tecniche; aveva messo: *si potrà*, e rendeva veramente superfluo l'articolo. Si dovrà cambiare il *si potrà* in *si dovrà*; ma è perfettamente inutile il dire che si compromettono in arbitri tutte le altre questioni, quando, poi, ci si riserva, di volta in volta, di dare agli arbitri la facoltà di giudicare semplicemente in diritto oppure come amichevoli compositori: perchè o le parti saranno d'accordo di rimettersi agli arbitri come amichevoli compositori, e questo, anche se non lo dice la legge, si può sempre fare; oppure non intendesi di ciò fare, e resta il giudizio di diritto; ed allora che differenza c'è tra il giudizio di questi arbitri e il primo grado di giudizio ammesso da un tribunale qualsiasi?

L'onorevole Giordano sperava che così facendo si facesse più presto.

Ma è precisamente il caso diverso: perchè anche davanti agli arbitri, quando il compromesso è così come è espresso in questo articolo, cioè secondo le regole di diritto, anche davanti agli arbitri si fa luogo a tutti quegli esperimenti di parte cui pure si fa luogo dinanzi tutti i tribunali. E, come diceva benissimo l'onorevole Bonacci, c'è invece questo pericolo: che dinanzi alle Corti di Appello e di Cassazione, si aggiungano a tutte le solite questioni che formano tema del giudizio arbitrale tutte quelle che nascono dalla invalidità del compromesso, dalla invalidità dell'arbitrato, dalle mancanze di forma che presenta la sentenza, ecc. Quindi quando voi date agli arbitri il mandato di giudicare secondo le norme del diritto, voi non facilitate, ma c'è il pericolo che aumentiate tutte le questioni che possono sorgere.

Io quindi credo che si dovrebbe ritornare press'a poco alla redazione formulata dal Ministero, col sostituire soltanto alla parola " *si potranno* " queste altre " *si dovranno* ", compromettero le questioni tecniche dagli arbitri, ecc.

Allora così si raggiunge lo scopo di definire risolutamente le questioni che possono sorgere, e questi arbitri potranno giudicare come amichevoli compositori.

Questa formola è molto più semplice, e si avvicina di più all'istituto dell'arbitrato, come è formulato dal codice.

Il mio emendamento mi pare quindi che sia ragionevole, e spero che la Commissione consentirà a ritoccare quest'articolo in modo che corrisponda alle idee che ho avuto l'onore di esporre.

Presidente. Onorevole Parenzo, Ella proporrebbe di ripristinare l'articolo del Ministero?

Parenzo. Sì, signore; ma sostituendo però le parole *si dovranno*, alle parole *si potranno*.

Presidente. Sta bene. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Non si meravigli la Camera se io parlo nello stesso ordine d'idee dei precedenti oratori. Non posso votare l'articolo 106, per tutte le ragioni che sono state già esposte: alle quali mi permetterò di aggiungere poche altre.

Io non posso ammettere il collegio arbitrale permanente. È vecchia la dottrina che il collegio arbitrale permanente è un tribunale speciale che non offre le garanzie de' tribunali ordinari. E questo poi che si propone, è un vero e proprio tribunale arbitrale.

Credo perciò che sia un errore introdurlo nelle convenzioni.

L'onorevole Bonacci vi ha parlato anche di violazione dello Statuto: ma, astrazione fatta da ciò, è certo che regola d'un buon regime liberale, è quella di non sostituire tribunali speciali a quelli comuni.

Ora, o signori, che cosa noi facciamo qui? Qual è il principio da cui è partita la Commissione? Io non potrei rifare i suoi ragionamenti; ma è facile indurre che essa vi fu condotta dalle seguenti osservazioni: noi andremo incontro a gravi e nuove questioni ferroviarie, che debbono andar regolate da un nuovo diritto ferroviario che siamo per instaurare. È necessario perciò un contenzioso ferroviario speciale.

Ma la Commissione non ha ricordato che abbiamo qualche cosa di più importante del diritto ferroviario, ed è il diritto tributario, il diritto pubblico dello Stato nella complicata materia dei tributi.

Or bene, o signori, nemmeno per questo si è avuto mai il coraggio di creare dei tribunali speciali.

Si è data alla Corte di cassazione di Roma la prerogativa dei ricorsi. Ma i tribunali ordinari sono sempre i competenti a decidere in merito.

E voi oggi, come è stato detto dagli altri oratori, derogate non ad una, ma a moltissime regole della procedura ordinaria. Ma quello che io scorgo con vero dolore è che, mentre in molte materie di diritto pubblico si è dato per i ricorsi una competenza speciale alla Corte di cassazione di Roma, nell'articolo che discutiamo, si arriva, scendendo fino alla Corte di appello di Roma ed in taluni casi si potrà anche arrivare al tribunale civile. Ma di questo passo, di deroga in deroga, non già l'unicità della giurisprudenza in

certe materie speciali di diritto pubblico, ma creeremo addirittura il tribunale unico in Roma.

E questa non mi pare sia una buona regola, giacchè menoma il rispetto dovuto alle giurisdizioni dei giudici naturali.

Oltre a ciò, sento il bisogno di fare una domanda alla Commissione intorno alla vera portata del suo articolo 106, per le conseguenze pratiche gravissime che ne derivano, più gravi di quelle che appaiono a prima vista; non dobbiamo dimenticare l'articolo 102, il quale dice:

« Il concessionario sarà responsabile civilmente sia verso il Governo, sia verso i terzi, a forma dell'articolo 290 della legge sui lavori pubblici, anche per le infrazioni al presente capitolato imputabili a qualunque suo dipendente. »

E nell'articolo 106 proposto dalla Commissione, si dice senza alcuna distinzione:

« Le controversie che insorgessero per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto e del presente capitolato e dei relativi allegati, saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto di cinque arbitri. »

Ora io vi domando: volete al giudizio di questi arbitri deferire anche i terzi, i quali non li hanno nominati?

Nell'articolo 106 quale era stato proposto dal Governo, si diceva in quella vece:

« Qualunque questione insorga fra il Governo ed il concessionario per l'esecuzione e l'interpretazione del contratto e del presente capitolato, e specialmente quelle d'indole tecnica, potranno dalle parti essere deferite al giudizio di un collegio arbitrale. »

È vero che nell'articolo della Commissione, in seguito si dice che gli arbitri saranno nominati dal Governo e dal concessionario. Ma intanto è stabilito per principio che tutte le controversie sono soggette a questo collegio, sia che si riferiscano ai contratti, sia ai capitolati, ecc.

Io trovo che tutto ciò è assurdo, perchè non è possibile che un terzo debba venire da Siracusa o da Trapani per una controversia che possa avere innanzi al collegio arbitrale.

E quindi in ogni caso sarebbe necessario un emendamento che dicesse: « Le controversie che insorgessero tra il Governo ed il concessionario, ecc. » Non potete infatti fare a meno di considerare che fareste dipendere le questioni anche relative ai terzi, che vi sono indirettamente interessati e che possono sempre sorgere

per l'applicazione dell'articolo 102, da un tribunale arbitrale che essi non hanno nominato.

Signori, io non voglio ripetere tutti gli argomenti che sono già stati esposti, ma dichiaro che preferisco ciò che il Governo aveva proposto, perchè è il diritto comune.

L'onorevole Parenzo ha detto che nell'articolo 106 del Governo la facoltà di *compromettere* era una semplice facoltà, e che si potrebbe alla semplice facoltà per le questioni tecniche sostituire l'obbligatorietà. Io non arrivo fin là. Io che voto le convenzioni, propongo un ritorno puro e semplice all'articolo del Governo, perchè le parti contraenti per alcune questioni possono creder preferibile il giudizio degli arbitri, in altre quello dei tribunali ordinari. E qui un'altra grave osservazione: lasciamo una buona volta di chiamare i magistrati in tutte le Commissioni amministrative, contrattuali e speciali, perchè altrimenti a poco a poco noi distrarremo i magistrati dalle loro funzioni ordinarie, per uffici ad essi interamente estranei, e spesso in opposizione col loro ufficio vero.

E poi per questi magistrati, membri dei tribunali arbitrali, che cosa farete? Stabilirete delle propine, degli assegni, come assai spesso si è fatto per siffatti uffici? E torneremo al sistema tante volte stigmatizzato. Lasciamo, ripeto, i magistrati alla ordinaria giustizia. I compromessi arbitrali, i tribunali arbitrali, non sono ufficio di chi deve amministrare la giustizia colle forme severe del diritto per tutti. Chiamando i magistrati per tre anni a far parte del collegio arbitrale, si viola il rispetto che dobbiamo alla dignità della magistratura. Nulla poi dico quando voi chiamate il magistrato a far da amichevole compositore, mentre egli non deve fare il negoziatore sotto nessuna forma, ma amministrare puramente e semplicemente la giustizia. E così violate un principio non mai posto in dubbio dalla scienza, cioè che gli arbitri debbano essere costituiti da collegi scelti per speciali questioni e non mai da collegi permanenti, per tutta una grande materia legislativa.

Voi fate oggi un passo indietro e ritornate sopra una massima, che la Camera ha negli ultimi anni stabilita, cioè che i tribunali ordinari debbano decidere di tutte le questioni, sia che insorgano tra lo Stato ed i privati, sia che insorgano tra le pubbliche amministrazioni: sono i tribunali ordinari chiamati ad amministrare la giustizia incondizionatamente per tutti. E quindi, sia anche perchè io non desidero, e credo pericolosa, l'ingerenza diretta dei magistrati, come persone individue, in tutte quelle questioni, le quali non sono

adessi denunziato nella qualità di magistrati, io ho proposto che si ritorni all'articolo 106, che era già stato proposto dal Governo.

Con quest'articolo del Governo non si apporta alcuna deroga al diritto comune. Con esso il diritto ferroviario, come il tributario, come tutte le più grandi questioni, che interessano la cosa pubblica, rientrano nella giustizia ordinaria.

Barazzuoli, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Giordano ha facoltà di parlare.

Giordano Ernesto. Dirò brevissime parole. Voglio innanzi tutto rispondere ad alcuni addebiti particolarmente fattimi dall'onorevole collega Bonacci; e, dirò meglio, anzichè rispondere a' suoi addebiti, chiarire un equivoco, nel quale egli è caduto.

Egli sostenne che è cattivo metodo quello di inserire una disposizione che modifica delle leggi di procedura in un capitolato; ma questa accusa, che sarebbe giusta e gravissima, non si fonda che sopra un equivoco. Poichè non solo nell'articolo del capitolato, di cui ci stiamo occupando, stanno i disposti relativi al collegio arbitrale, ma vi è proprio un articolo intiero del disegno di legge, cioè il 14, nel quale si derogano quelle disposizioni delle leggi di procedura, che non corrispondano agli articoli del capitolato che stiamo esaminando.

L'onorevole Bonacci aggiunse che l'articolo 106 della Commissione viola lo Statuto, in quanto che lo Statuto dice che la giustizia emana dal Re. Ma bisogna por mente che quest'articolo non deroga alla disposizione del codice di procedura per la quale le sentenze arbitrali hanno d' uopo dell'esecutorietà da pronunciarsi dal pretore.

L'onorevole collega Indelli sostenne che col progetto attuale si stabilisce un collegio permanentemente di arbitri, e quindi un contenzioso ferroviario con infrazione gravissima delle leggi vigenti, e dei principii che dominano la nostra legislazione. Ma per verità l'appunto forse non è giusto: se l'onorevole Indelli vuol ricordare la disposizione dell'articolo 12 del codice di procedura civile vedrà che per esso le parti hanno facoltà di stabilire i modi con cui debba avvenirsi alla nomina degli arbitri e di determinare il tempo per il quale il collegio arbitrale debba durare.

Ora non è a stupire se in un contratto il quale deve durare almeno venti anni, le parti abbiano usato della facoltà di determinare la durata del Collegio arbitrale per il tempo in cui dura il contratto, suddividendola in periodi triennali,

L'articolo 12 è così concepito:

“ Quando in un contratto, o dopo, le parti siansi obbligate a compromettere le controversie, che ne possano nascere, se gli arbitri non siano stati nominati, oppure vengano a mancare per qualunque causa tutti od alcuni, la nomina dei mancanti è fatta dall'autorità giudiziaria, che sarebbe competente a conoscere della controversia, semprechè (badi onorevole Indelli) le parti non abbiano stabilito diversamente. ”

Dunque è in facoltà delle parti di determinare la durata del collegio arbitrale; è in facoltà delle parti determinare il modo con cui il collegio arbitrale viene nominato. Nulla quindi vi è di strano in questa parte della proposta della Commissione.

Lo stesso articolo 12 poi conferma che le parti hanno facoltà di provvedere come meglio credono alla integrazione del Collegio e quindi consente ch'esse deferiscano la nomina degli arbitri mancanti all'autorità giudiziaria, competente a regolare le controversie.

Quindi non è derogativo della legge attuale l'articolo 106 in quanto le parti hanno deferito alla Corte di Cassazione a sezioni riunite la nomina del quinto arbitro e di quelli che venissero successivamente a mancare.

Io quindi credo che l'articolo della legge in discussione non meriti l'appunto, che è stato fatto da' miei contradditori; ma che siano fondati quelli che io mi sono permesso di presentare alla Camera.

Spero in coseguenza che la Commissione vorrà accogliere i miei emendamenti.

Bonacci. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonacci. Non intendo di aggiungere altre considerazioni a quelle, che ho già avuto l'onore di esporre, per dimostrare la convenienza della mia proposta, perchè vedo che amici ed avversari delle convenzioni concordano in questo, che la proposta della Commissione abbia per lo meno bisogno di essere riveduta e corretta.

Intendo unicamente di scagionarmi di due accuse che mi sono state mosse dal mio amico Giordano.

Egli mi ha in primo luogo accusato di non aver letto l'articolo 14 della legge, o per lo meno di averlo dimenticato; perchè disse che io mi era meravigliato di trovare nel capitolato deroghe a leggi ed a codici, mentre, secondo lui, nell'articolo 14 della legge si trova appunto la radice e il fondamento di tutte queste modificazioni.

Ebbene, io rispondo all'onorevole Giordano, che nell'articolo 14 della legge c'è assai meno che nell'articolo 106 del capitolato. Nell'articolo 14 della legge o non c'è alcuna modificazione delle leggi esistenti, o c'è assai limitata.

Tutte le deroghe, delle quali io ho parlato, non solo al codice di procedura civile, ma anche ai principii del nostro diritto pubblico (perocchè mantengo fermamente anche questa parte del mio assunto), si trovano nell'articolo 106 del capitolato.

Dunque l'accusa dell'onorevole Giordano è infondata: e stanno tutte le mie osservazioni, e sta soprattutto il mio lamento, che per edificare le convenzioni siasi creduto necessario di demolire molte leggi, e quello che non ha fatto il Governo in questa opera di demolizione lo abbia fatto la Commissione, cosicchè si possa applicar loro il motto: *Quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini*. (Oooh! — Sì! sì!)

Mi ha rimproverato pure l'onorevole Giordano di aver voluto vedere nelle disposizioni dell'articolo 106 del capitolato una innovazione legislativa che non esiste.

Egli ha osservato che anche le sentenze del collegio arbitrale, istituito con l'articolo 106 del capitolato, dovranno essere rese esecutorie per decreto del pretore, supponendo che io avessi creduto soppressa questa forma sostanziale stabilita nel codice di procedura civile rispetto a tutte le sentenze arbitrali.

Non ho mai creduto questo, e non ho detto cosa dalla quale si possa argomentare che io sia caduto in questo errore.

Ho rammentato la necessità del decreto dell'autorità giudiziaria a convertire il lodo in sentenza esecutoria, per determinare il vero concetto dell'arbitramento secondo il diritto comune, e per dedurne che gli arbitri non sono investiti di alcuna giurisdizione, mentre alcune disposizioni dell'articolo 106 del capitolato non possono spiegarsi se non supponendo che il Governo e la Commissione vogliano investire di una speciale giurisdizione il collegio degli arbitri ferroviarii.

Altro non ho detto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Io debbo una breve risposta all'onorevole Giordano, il quale ha voluto ricordare un articolo del Codice di procedura civile, che io proprio mi meraviglio come egli possa invocare in suo appoggio. L'articolo proposto dalla Commissione dice:

“ La nomina degli arbitri, che per qualunque causa mancassero per completare il collegio arbitrale, spetterà alle stesse parti o alla Corte di cassazione, a sezioni riunite, a seconda dei casi. „

Ora, io domando: se l'onorevole Giordano ed io facciamo un contratto, o diciamo che; nel caso di mancanza degli arbitri o di disaccordo nostro nella nomina, uno o una parte degli arbitri, derogando alla giurisdizione ordinaria del tribunale competente nella questione, sarà nominato dalla Corte di cassazione di Roma a sezioni riunite, crede l'onorevole Giordano, che la Corte di cassazione a sezioni riunite si adunerà dietro il nostro invito per nominare questi arbitri? Son cose che basta enunciarle per vederne l'assurdo. E io domando a lui, così intelligente di cose giuridiche, se questa sia un'interpretazione possibile.

Per l'articolo 12 si dice che quando mancano gli arbitri, saranno nominati dal tribunale che sarebbe competente nella controversia, tranne che lo parti avessero diversamente convenuto, perchè in questo caso l'arbitro lo nominerà, a mo' d'esempio, l'onorevole Giordano o lo nominerà un altro.

E qui dicevano bene gli onorevoli Bonacci e Parenzo: sotto forma di legge, che cosa facciamo? Facciamo un contratto, e con questo contratto, veniamo a derogare a quelle disposizioni alle quali non potremmo derogare col nostro consenso.

Ecco l'articolo 12:

“ Quando in un contratto, o dopo, le parti siansi obbligate a compromettere le controversie che ne possano nascere, se gli arbitri non siano stati nominati, oppure vengano a mancare per qualunque causa tutti od alcuni, la nomina dei mancanti è fatta dall'autorità giudiziaria che sarebbe competente a conoscere della controversia, semprechè le parti non abbiano stabilito diversamente. „

È facile l'intelligenza di questo articolo. Possiamo delegare un terzo, ma non giurisdizionalmente un altro tribunale: son cose chiare.

Ed ho finito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giordano per un fatto personale.

Giordano Ernesto. Il mio fatto personale è questo. L'onorevole Indelli ritiene che io abbia sostenuto che non si è derogato con questo articolo alla legge di procedura col deferire alla Corte di cassazione di Roma il completamento del collegio arbitrale.

Ora, io, rispondendo all'onorevole Indelli e sostenendo che l'articolo in discussione non aveva derogato all'articolo 12 del Codice di rito, risposi unicamente all'appunto mosso dall'onorevole Indelli il quale affermava che la proposta della Commissione istituisce un tribunale permanente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri. (*Segni di attenzione*)

Mancini, ministro degli affari esteri. In questa questione d'indole affatto giuridica, anzi di diritto e di procedimento più formale che sostanziale, si conceda di dire brevi cose anche a me, che considero la progettata disposizione colla maggiore imparzialità, dopo avere udito le obiezioni che alla stessa si sono mosse, obiezioni, mi si permetta di dirlo, così esagerate e così acerbe che non le credo in verità da questo povero articolo meritate.

La Camera ha sott'occhio l'articolo che era stato proposto dal Ministero, in termini che si accostano assai agli emendamenti che oggi sono proposti.

Piacque alla Commissione di sviluppare il concetto più largamente; essa fu dominata da un doppio scopo sommamente lodevole. Mentre nel disegno di legge ministeriale l'arbitramento non era che facoltativo, essa lo volle rendere obbligatorio; e mentre, secondo il Ministero, il collegio arbitrale si doveva comporre volta per volta di maniera che avrebbe potuto aversi una serie numerosa di collegi arbitrali, sparsi in tutte le parti del regno, dove avrebbero potuto sorgere questioni fra il Governo o le Società; essa ha stimato più conveniente, nell'interesse pubblico ed in quello dei contraenti, d'istituire un unico o permanente collegio di arbitri.

Taluno ha combattuto questo divisamento, ma esso risponde ad una pratica già ammessa e non infrequente nel sistema degli arbitramenti; ogni giorno, quando le parti fanno un contratto colla clausola compromissoria, pattuiscono di ammettere la decisione di tutte le controversie che sorgeranno da quel contratto alla persona di un arbitro permanente, espressamente designato.

Io stesso ho avuto l'onore di esser nominato talvolta, dalla fiducia delle parti, arbitro per le controversie che sorgerebbero da un contratto che poteva avere la durata di 20 o più anni. Dunque non vi ha niente di nuovo e di strano in questa disposizione.

Tuttavia la Commissione saggiamente volle contemperare la permanenza ed unità del tribunale arbitrale con la rinnovazione facoltativa e periodica delle persone che lo componano; dappoichè, siccome la maggioranza di questo collegio,

(quattro sopra cinque componenti) emana dalla libera scelta delle parti, e quindi gli arbitri prescelti rappresentano la fiducia dei contraenti, e la fiducia può non essere duratura; così si è voluto che dopo tre anni le parti ricuperino la loro libertà di scelta, e possano mutare a loro grado, o confermare in tutto o in parte gli stessi arbitri che già fecero parte del collegio arbitrale.

In tutto ciò non può scorgersi che un omaggio reso alla libertà delle parti, ed ai principii del diritto comune che regolano l'istituto del compromesso.

La Commissione volle di più, in questo lungo articolo, prevenire ed eliminare molte difficoltà e molti dubbi, che avrebbero potuto sorgere. Io credo che alcune di queste disposizioni sieno superflue, perchè, se anche non si scrivessero, la soluzione dei dubbi sarebbe la stessa; ma ognuno comprende che in argomento di tanta gravità e delicatezza, è meglio parlar chiaro, e anche il pleonasmo e l'abbondanza non nuocciono, se possono prevenire controversie, le quali sarebbero cagione di ritardi, di dispendi e di danni.

Mi si permetta di analizzare fuggacemente le varie disposizioni di questo articolo.

Nel suo primo paragrafo non c'è di aggiunto, se non la determinazione del numero degli arbitri. Il diritto comune prescrive che gli arbitri devono essere in numero dispari, e qui si è stabilito che debbano essere cinque.

A' miei occhi questo abbastanza numeroso collegio costituisce una maggiore garanzia di giustizia e d'imparzialità, meglio che se si fosse limitato ad un numero minore.

Nel secondo paragrafo si legge: "Gli arbitri pronunzieranno secondo le regole di diritto, ma le parti potranno di accordo autorizzarli a pronunziare come amichevoli compositori."

Anche questa è una regola di diritto comune; ma qui la formola è migliore, perchè secondo il diritto comune, è salvo alle parti nel compromesso dichiararli amichevoli compositori, e qui invece si volle lasciare alle parti la facoltà di costituirli tali caso per caso. Vi possono essere tante materie, in cui la natura della questione, e altri motivi, possono far desiderare che gli arbitri non decidano secondo le strette regole di diritto, ma più tosto transigere la vertenza come amichevoli compositori. Perciò anche questo non è che un omaggio alla maggiore libertà delle parti contraenti.

Nell'articolo si aggiunge, che pei ricorsi in appello e in cassazione saranno competenti la Corte di appello e la Corte di cassazione di Roma. Siccome la sede del collegio arbitrale è Roma, quasi

si potrebbe dubitare della superfluità di questa disposizione. Ma ognuno comprende di quanta importanza sia il non lasciare in proposito il menomo dubbio; tanto più che non mancano disposizioni del Codice di procedura civile, in materia di compromesso, in cui, allorchè, dopo esaurita la competenza arbitrale, si ricorre, pei mezzi di impugnazione, all' autorità giudiziaria, si suole adoperar la formola: doversi ricorrere a quei tribunali, che sarebbero stati competenti a conoscere della controversia.

Era dunque ragionevole il dubbio, che in proposito avrebbe potuto sollevarsi; ed anzi sarebbe stato pericolosissimo non risolverlo. Infatti si immagini che sorga tra lo Stato e la Società l' opportunità di far decidere con una sola sentenza molte questioni; alcune di queste possono riguardare fatti accaduti in una provincia del regno ed altre fatti accaduti in un'altra; vi possono essere complicati diritti o interessi reali che hanno sede nel territorio di una provincia, più che di un'altra; ebbene, quando si dovesse impugnare la sentenza arbitrale, la quale decidesse questioni appartenenti a diverse giurisdizioni, avrebbe dovuto essere il reclamo portato innanzi ai varii tribunali che in origine sarebbero stati competenti a conoscere di ciascuna controversia, con danno evidente e gravissimo; e talvolta probabilmente non si eviterebbe una prima lite per sapere dove e come dovesse, per competenza, l' azione introdursi. Ognun vede, dunque, che ha ben provveduto la Commissione a togliere ogni dubbio; e mi compiaccio di scorgere che ciò riconosce anche l'onorevole Giordano nel suo emendamento.

Più innanzi si dispone della nomina degli arbitri. Siccome gli arbitri devono essere in numero dispari, si tratta di sapere in ogni caso come debba essere eletto l'ultimo, il *Soprarbitro*, come è chiamato nel linguaggio tecnico, perchè gli altri sono rispettivamente designati dalle parti. Ed è quotidiana e frequente stipulazione, che ove gli arbitri nominati non sieno concordi nella nomina dell'ultimo arbitro, questo sarà scelto da una persona o da un Corpo speciale designato dal comune consenso delle parti stesse nel compromesso.

Non è raro che si pattuisca di affidarne la scelta ad un tribunale o al suo presidente.

E in questo contratto precisamente le parti si sono messe d'accordo nel determinare, che sia la Corte di Cassazione di Roma, la quale, a sezioni riunite, farà la scelta del quinto arbitro.

Ho udito con meraviglia censurare questa di-

sposizione. Ma permettete, o signori, che io osservi come la vera garanzia dell'imparzialità di ogni pronunciazione arbitrale nelle controversie che sorgeranno dal presente contratto sarà appunto riposta nella scelta del quinto arbitro; perchè è molto probabile che lo Stato scelga come suoi arbitri individui i quali, avendo già conoscenza e preventivo studio delle questioni, abbiano già potuto formare su di esse la propria opinione; e la contraria parte interessata scelga, non ne manca qualche esempio, come propri arbitri coloro che posseggano la sua fiducia, fino a nominare i propri mandatarî, i propri avvocati. Ecco quindi come la vera, l'unica garanzia risieda nel giudizio finale del quinto arbitro.

Ora, o signori, è da farsi rimprovero a questo articolo, se esso ne affida la scelta, in questioni che possano implicare interessi gravissimi, al più alto tribunale dello Stato, il quale, a sezioni riunite pronunziando, è impossibile che possa fare una scelta che sia dominata da favore, influenza o simpatia? La responsabilità morale di questa suprema autorità giudiziaria e la sua riconosciuta imparzialità sono un pegno sicuro, che il quinto arbitro sarà un uomo degno della pubblica fiducia, e che saprà meritarsela e conservarla.

Ho udito fare un'obbiezione. Questo tribunale, si è detto, voi lo vincolate, lo costringete a scegliere assolutamente il quinto arbitro tra i membri della Cassazione Romana, nel proprio seno. Io credo che questa limitazione sia una delle disposizioni, direi, di ordine secondario.

Certamente, anche se non ponete questo vincolo, la Corte di cassazione di Roma resterà tuttavia libera di scegliere nel proprio seno il quinto arbitro, ma potrà anche scegliere un altro esimio magistrato, un grande giureconsulto. Io non conosco le opinioni della Commissione su questa questione del tutto secondaria; ma dichiaro, da parte del Governo, che non abbiamo volontà nè interesse a contraddire a quelle particolari modificazioni che possano apportare un reale miglioramento nelle disposizioni della legge.

Un altro capoverso stabilisce che, scaduto il triennio dalla nomina degli arbitri, essi conserveranno la loro giurisdizione nelle cause delle quali trovansi già investiti, ma dovranno pronunziare su di esse nel termine di 180 giorni. Che significa ciò? Certamente spogliare un tribunale degli affari di cui abbia già preso cognizione, sarebbe sconvolgere i principii ordinari del diritto e della procedura, con gravissimo danno e perdita di tempo per i contendenti; laonde è savio prorogare la giurisdizione degli arbitri per un termine ulte-

riore, che consenta ad essi di esaurire il lavoro al quale abbiano atteso sul fine della durata del loro ufficio.

Ma anche questa disposizione ha un'importanza secondaria, e la Commissione esaminerà se sia necessario conservarla.

Si domandò da alcuno degli oratori: come si farà quando saranno passati 20 anni, alla fine cioè dell'intera durata del contratto? come si provvederà per i reclami, potendo trovarsi i termini ancora pendenti per appellare, o per ricorrere in Cassazione o revocazione?

Ma ognuno comprende, che, dal momento che il tribunale arbitrale cessa per sempre di esistere, il diritto comune riprende il suo impero, e naturalmente ha luogo quello che desiderano i proponenti dell'emendamento, cioè che, secondo le regole della procedura ordinaria, dei reclami eventuali successivi conosceranno i tribunali ordinari. Del resto si vuole anche questo chiarire in un modo più evidente? Ebbene, si proponga un'aggiunta, che chiarisca questo punto, e si vedrà se sia il caso di accettarla.

L'articolo 106 dispone inoltre:

« La nomina degli arbitri, che per qualunque causa mancassero per completare il Collegio arbitrale, spetterà alle stesse parti, o alla Corte di cassazione a sezioni riunite, a seconda dei casi. »

Ciò è ben naturale, perchè la regola generale è che ciascuna delle parti nomina gli arbitri propri che vengano a mancare, ma il Codice di procedura aggiunge che se esse non vogliono o non possano nominarli, sottentrerà l'autorità giudiziaria, acciocchè non dipenda dalla volontà o dal capriccio di una delle parti sottrarsi alla giurisdizione arbitrale, la quale è stabilita, nel contratto attuale, in modo obbligatorio.

Ora siccome la Cassazione di Roma è designata a fare la scelta del quinto arbitro, così è anche autorizzata a fare la scelta degli arbitri mancanti. Lo stesso si suole ordinariamente pattuire nella stipulazione dei compromessi, deferendosi tale facoltà al presidente di un tribunale civile o commerciale. Vi sono anzi numerose leggi, come quella che riguarda l'amministrazione della Sila in Calabria, quella che concerne i diritti territoriali in Maremma, e credo anche quella sugli ademprivii di Sardegna, di cui fui relatore, nelle quali venne stabilito che il presidente del tribunale sia egli stesso il terzo arbitro, o proceda alla nomina degli arbitri mancanti.

Prosegue l'articolo:

« Le controversie saranno portate alla cognizione degli arbitri, con domanda di una delle parti, da notificarsi contemporaneamente all'altra. »

Ecco una disposizione introdotta per maggior chiarezza, perchè anche senza di essa il diritto comune provvederebbe abbastanza.

Vengono poi gli ultimi due paragrafi, quelli che hanno formato maggiormente oggetto delle obiezioni di alcuni onorevoli oratori, l'uno che concerne il rimedio della revocazione, e l'altro che si riferisce alla domanda in nullità, ch'è un rimedio speciale contro le sentenze arbitrali.

Per ciò che si attiene alla domanda di revocazione, l'articolo stabilisce che sarà proposta avanti lo stesso collegio arbitrale che ha pronunziato la sentenza.

Ognuno conosce i motivi, pei quali compete la domanda di revocazione. Ma non tacerò alla Camera, che come giurista non ho avuto mai grande simpatia per l'istituto di affidare l'esame delle domande di revocazione al tribunale medesimo che già abbia giudicata la causa, per la sola ragione che la parola *revoca* significa che chi ha pronunziato debba egli medesimo ritornare sopra la sua pronunzia. A me sembra che dire ad un magistrato « voi avete sbagliato, correggetevi » (sia pure fondato il richiamo sopra un errore di fatto, perchè non esistono persone infallibili a questo mondo), importi quasi mettere a dura prova non solo l'equità sua e lo spirito di giustizia, ma anche il disinteresse morale del magistrato obbligato a riprovare il suo pronunziato. E questi stessi dubbi, o signori, io pure li ho affacciati quando si è discusso il nostro nuovo Codice di procedura civile. Ma anche nel Parlamento essi non ebbero fortuna, e si è seguito il sistema francese, che è anche in uso presso altre nazioni civili. Perciò l'articolo 498 del Codice di procedura civile dispone, che le domande di revocazione si portano avanti alla stessa autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza impugnata, e possono financo pronunziare gli stessi giudici che hanno sottoscritto la sentenza di cui si chiede la revoca, i quali non possono astenersi per anticipata manifestazione del loro parere. Dunque il primo di questi due paragrafi, che ora esaminiamo, non è che l'applicazione del diritto comune.

Ma si oppone che, secondo le disposizioni speciali sui compromessi, per le revocazioni si dovrebbe ricorrere al tribunale, che sarebbe stato competente sul merito della causa. Rispondo primamente che un tal disposto si comprende, è

una necessità negli ordinamenti ordinari. Gli arbitri devono pronunziare fra tre mesi al più, quando le parti non assegnino un termine maggiore. Quindi una volta che l'arbitro ha pronunziato, *functus est officio*, non esiste più come tale.

Anche secondo la presente legge, possono insorgere questioni dopo cessate le funzioni triennali di alcuni de' membri del collegio arbitrale, e questi arbitri cessanti possono continuare a funzionare altri 180 giorni per esaurire gli affari pendenti di cui già avessero presa cognizione. Ma il collegio intero è permanente, dura costantemente per tutto il contratto, salva la rinnovazione triennale facoltativa dei suoi membri. Cessa bensì il collegio stesso con lo spirare dell'intero contratto; ma allora, o signori, si rientra nel dominio del diritto comune, il quale si sostituisce appena il tribunale arbitrale venga a cessare.

Una seconda risposta mi sembra ancor più grave. Come oserebbero gli egregi oratori applicare la disposizione del codice di procedura civile concernente gli arbitramenti ordinari, cioè portare le domande in revocazione avanti a quel tribunale che sarebbe stato competente sul merito della questione, se il giudizio arbitrale ha potuto comprendere fatti che cadano sotto diverse giurisdizioni? Dove si andrà a cercarlo questo tribunale?

Io credo che sia stato provvido e savio il determinare che, come fanno tutti i litiganti quando sperimentano innanzi alle giurisdizioni ordinarie un giudizio di revocazione, si ritorni davanti a quei medesimi giudici, che hanno pronunziata la sentenza da revocarsi, nè vi sia ragione per allontanarsi da questa norma generale anche in questi giudizi arbitrali, che ora ci occupiamo di organizzare.

Rimane l'ultimo paragrafo, che riguarda le azioni di nullità. Or questo articolo 106, dei cinque casi di nullità contemplati dal codice di procedura civile, due soli ne deferisce allo stesso tribunale arbitrale, e tre li sottopone all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale sarebbe sempre quella di Roma, secondo è stato anche proposto nell'emendamento dell'onorevole Giordano. Ecco un altro dei punti dell'articolo, che può meritare esame, e sul quale il Governo lascia alla Commissione, anche di accordo cogli onorevoli deputati che hanno proposto l'emendamento, di esaminare se nel sistema meglio sia introdurre maggiore unità e semplicità.

Si comprende per altro la ragione della proposta della Commissione. I due casi di nullità, che si vogliono rimettere al giudizio dello stesso tribunale arbitrale, sono questi: pronunzia incom-

pleta, e pronunzia contraddittoria. Ora è ben noto che in Francia questi costituiscono casi di revocazione, come disponevano benanche i Codici Napoletano ed Albertino. Però nel Codice di procedura civile italiano essendo essi stati considerati non più tra i motivi di revocazione, ma di nullità, si potrebbe dubitare se sia necessario e conveniente di scindere l'azione di nullità, ed in certi casi portarla avanti lo stesso tribunale arbitrale, in certi altri avanti l'autorità giudiziaria. Tanto più che potrebbe finanche quistionarsi, se la disposizione di legge, che vieta di rinunziare all'azione di nullità, non estenda il divieto del patto anche a ciò che concerne il mutamento della giurisdizione.

Riepilogando, o signori, mi pare che questa analisi debba avervi convinto, che l'articolo proposto dalla Commissione non meritava le eccessive censure ed obiezioni delle quali è stato fatto bersaglio. Ma io credo che la Commissione non ricuserà di prendere in nuovo esame l'articolo, per tener conto di alcuni degli emendamenti proposti, benchè di secondaria importanza, ed il Governo da parte sua non si opporrà a quelle modificazioni che concorrano a migliorare l'articolo in discussione.

Prima di cessare dal parlare, domando di aggiungere un'ultima osservazione. Ho udito con somma meraviglia, fra le tante accuse mosse contro questo innocente articolo, anche quella che esso viola lo Statuto, e precisamente negli articoli 70 e 71, e lo viola ancora perchè non si possa con un articolo di contratto, qual sarebbe quest'articolo 106 del Capitolato, bensì soltanto con vere leggi speciali, modificare le leggi generali, come il Codice di procedura civile.

Quanto alla prima supposta violazione dello Statuto, non credo che debba rilevarsi, giacchè se si interpretassero in così rigorosa ed erronea guisa le disposizioni dello Statuto, secondo le quali la giustizia emana dal Re, e nessuno può essere distratto dal suo giudice naturale, l'arbitramento, forma prima e naturale dei giudizi popolari, costituirebbe per sè stesso una violazione di quelle disposizioni.

Questa non reputo perciò obiezione seria e meritevole di esame.

Quanto alla seconda, chi l'ha mossa non ha fatto attenzione che non trattasi solo di un articolo di contratto, ma che propriamente nel testo della legge leggesi benanche l'articolo 14, che noi dovremo votare, in cui si dice:

“ Le controversie che insorgessero fra lo Stato

e le Società per l'esecuzione o l'interpretazione dei contratti, dei capitolati e dei relativi allegati annessi alla presente legge, saranno deferite al giudizio di cinque arbitri nei casi, nei modi e con le forme di cui all'articolo 106 dei capitolati delle reti Mediterranea e Adriatica e all'articolo 100 del capitolato della rete Sicula. „

Voi dunque vedete che l'art. 106, che stiamo discutendo, desumerà la sua forza ed efficacia non unicamente dal vincolo contrattuale, ma da una vera e solenne disposizione di legge.

Così mi pare che, liberato l'articolo 106 da tutte le obiezioni, e dichiarato entro certi limiti che il Governo, udito il parere della Commissione, non è assolutamente alieno dall'ammettere in esso qualche secondaria modificazione, attenderò di conoscere quale sia precisamente l'autorevole avviso della Commissione e del suo relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. L'articolo 14 che la Commissione propone si aggiunga alla legge, a me sembra che sia la prova migliore che il disegno della Commissione si allontana grandemente dal disegno presentato dal Governo; perchè il Governo con la redazione dell'articolo 106, si manteneva nei limiti stretti della legge comune domandando la facoltà di poter deferire al giudizio degli arbitri, caso per caso, le questioni che sarebbero insorte; mentre al contrario la Commissione ha voluto con la sua redazione costituire un magistrato eccezionale; perchè non credo che si possa in diritto concepire un collegio arbitrale permanente, poichè allora io domanderei: quale è la differenza fra un magistrato ordinario ed il collegio degli arbitri?

Per me la differenza sta in ciò, che il collegio degli arbitri ha missione temporanea, limitata alla questione che si rimette al suo giudizio; e non è una giurisdizione permanente, come quella che si verrebbe a dargli, con la redazione dell'articolo 106 che la Commissione propone di sostituire a quella del progetto ministeriale; il quale, come ho detto, domandava soltanto la facoltà di nominare questi arbitri, quando le questioni fossero insorte, e si rimetteva interamente alla legge comune per la nomina di questi arbitri, e per i termini nei quali gli arbitri avrebbero dovuto emettere le loro decisioni. Ed è per questa ragione che la Commissione ha rilevato la necessità di una espressa disposizione di legge che derogò alla legge comune, e ci ha presentato l'art. 14 della legge che saremo fra non guari chiamati a discutere, e votare.

Quindi, per parte mia, mi associo completamente alle idee svolte dall'onorevole Bonacci. Non ripeterò quanto egli egregiamente ha esposto alla Camera; solamente voglio richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sopra una delle clausole che trovo tanto nell'articolo 106 del Governo, come in quello della Commissione: la clausola cioè con cui si permetterebbe allo Stato di dare a questi arbitri la facoltà di dirimere le questioni anche come amichevoli compositori.

A me sembra gravissima questa facoltà che si concederebbe agli arbitri senza limitazione di valore e per qualunque somma: voi concedereste con ciò agli arbitri la facoltà di fare transazioni di qualsiasi valore sottraendole al sindacato della Camera, al sindacato del Consiglio di Stato, e della Corte dei conti; sicchè se quell'articolo di legge e questo articolo del capitolato venissero approvati noi potremmo vedere una questione di una importanza uguale o anche maggiore di quelle che si presentarono coll'impresa Charles e Picard o coll'impresa Guastalla, essere definita da arbitri, e, se a costoro si attribuisce la qualità di amichevoli compositori, senza che sia sentita la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e senza che la Camera ne sappia nulla. Io domando se tale sia l'intenzione della Camera e del Governo, di consentire cioè ai futuri amministratori dello Stato la facoltà di poter concludere delle transazioni per somme tanto ingenti con una forma che sfugge ad ogni sindacato, ad ogni controllo; perciocchè quando una sentenza di arbitri ai quali si è data la facoltà di decidere come amichevoli compositori viene ad essere pronunziata, essa passa in giudicato, essa non potrà in nessuna guisa essere riesaminata nè in via d'appello, nè col ricorso per cassazione: la spesa diviene obbligatoria, e, qualunque sia l'onere che ne derivi a carico dello Stato, la somma dovrà inseriversi senz'altro esame sul bilancio dello Stato.

Se io m'inganno, aspetterò di essere chiarito.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Barazzuoli, relatore. La Commissione credeva quasi di avere acquistato un titolo di benemerita verso la Camera per l'articolo 106 che essa ha proposto, e che le ha attirato le censure e anco le ire di egregi avvocati. La Commissione considerò che nel corso della vita di così grandi ed importanti contratti come quelli che discutiamo, potevano essere non infrequenti le occasioni di litigi; e quindi, animata dalla esperienza e dalla storia, considerò l'inconveniente che questioni gravi potessero essere dibattute da un capo

all'altro dello Stato, dinnanzi a tribunali diversi, i quali, muovendo spesso da diversi criteri e apprezzamenti, pronunciassero giudicati non sempre in accordo fra loro, e impedissero che si creasse una giurisprudenza, quanto più è possibile, uniforme in materia ferroviaria, la quale servisse di norma per litigi futuri, e anche d'impedimento a che ne nascessero.

La Commissione considerò anche un'altra cosa.

E qui mi sia permesso di dire, con la debita riverenza ma con franchezza, il mio pensiero. Nel codice attuale di commercio, queste controversie vengono in primo grado deferite ai tribunali di commercio i quali in Italia sono costituiti diversamente. Io m'inchino a tutte le istituzioni dello Stato, io rispetto tutti i tribunali; ma, dico il vero, portare questioni di questa entità, nelle quali può o come ministro o in altro modo essere interessato chiunque vive nel mondo degli affari, dinanzi ai tribunali di commercio, era cosa che non rassicurava punto, e specialmente non rassicurava laddove si pensi che, per quanto dopo il giudizio di primo grado ci siano i successivi coi tribunali ordinarii, le basi del giudizio si gottano sempre nel primo grado, dove la Commissione vedeva e vede i maggiori pericoli. Ecco perchè l'idea di un collegio arbitrale, obbligatorio e permanente, composto di ottimi ed autorevoli elementi, sorrise alla Commissione come una garanzia di giustizia, e come un modo di guadagnare tempo e di risparmiare spese.

Il Governo entrò in questo concetto, pure non accogliendo tutte le proposte della Commissione; la quale, in vista dello scopo dell'arbitraggio e dei benefici che se ne attendevano, recedè da talune sue idee; laonde venne questo articolo, che fu soggetto di studi accurati, e intorno al quale furono anche consultati insigni magistrati, nessuno dei quali, non lo dimentichi l'onorevole Bonacci, vi trovò quella miriade di difetti che taluni nostri colleghi vi hanno scorti, e molto meno il peccato di violazione dello Statuto fondamentale.

Prima d'esaminare se ci sia, nell'articolo 106, il difetto d'incostituzionalità, voglio dare una risposta all'onorevole Indelli.

Egli domandava, (e se ciò che egli dice sussesse, sarebbe cosa grave,) come mai il capitolato non dica quali vertenze dovrebbe giudicare il Collegio arbitrale, tanto da far sorgere in lui il dubbio che debba poter decidere anche le controversie fra le Società e i terzi, i quali non hanno concorso a costituire il Collegio.

Se l'onorevole Indelli avesse letto l'articolo 14 del disegno di legge, avrebbe veduto come ivi sia

detto che si decideranno dagli arbitri le controversie che insorgessero tra lo Stato e la Società... (*Interruzione dell'onorevole Indelli*)

Mi perdoni, onorevole Indelli, il disegno di legge completa il capitolato, ed Ella non può considerarlo isolatamente.

Dica piuttosto che aveva letto il capitolato, e che le era sfuggito l'articolo 14 del disegno di legge... (*Altra interruzione dell'onorevole Indelli*)

Ma veramente questo disegno di legge è lesivo dello Statuto fondamentale, come ha affermato l'onorevole Bonacci?

Egli è molto scrupoloso, e lo sono anch'io, in fatto di costituzionalità. Ma l'onorevole Bonacci, senza entrar qui in discussioni teoriche, dimentica tutta la storia della nostra legislazione in fatto di arbitrati permanenti, che a lui paiono tanto incostituzionali. Di questi Collegi arbitrali permanenti, ne abbiamo sempre avuti, ne abbiamo ancora; e ce ne troviamo bene, e nessuno ci ha trovato il vizio dell'incostituzionalità.

Uno dei primi collegi arbitrali permanenti, fu quello per risolvere le controversie che potevano sorgere nello scioglimento delle servitù della Maremma toscana, collegio composto del presidente del tribunale, del prefetto della provincia e del procuratore del Re, che risolveva e risolve ancora tutte le questioni dipendenti dalla legge di scioglimento delle servitù civiche, e che dinanzi a sè traeva e trae tutti i litiganti, qualunque fosse e sia il loro domicilio; collegio che, al pari di quello proposto dalla Commissione, va soggetto agli stessi mutamenti di persone, secondo che venga o no mutato il prefetto, il presidente del tribunale, il procuratore del Re.

E dopo questo collegio di arbitri per le servitù civiche della Maremma toscana, ne abbiamo avuti degli altri. Ve li ha ricordati l'onorevole ministro degli affari esteri: il collegio permanente di arbitri pel Tavoliere di Puglia; quello per le servitù della Sila; quello per le servitù di Sardegna. E l'idea di affidare a un collegio permanente di arbitri la risoluzione delle controversie le quali possono verificarsi per un lasso di tempo indefinito, non era finora apparsa ad alcuno lesiva della costituzionalità astratta, e molto meno lesiva del nostro Statuto.

Avevo letto io pure gli articoli 69 e seguenti della nostra Magna Carta: in essi non si parla dei giudizi arbitrali, dei quali dispone il Codice di procedura civile. Vorrebbe forse, l'onorevole Bonacci, inferirne che ogni arbitraggio è incostituzionale e che il Codice di procedura viola lo Statuto?

Dunque la questione della costituzionalità, come

ha detto benissimo l'onorevole ministro degli affari esteri, non poteva e non doveva essere messa innanzi.

Bonacci: Chiedo di parlare.

Barazzuoli, relatore. L'onorevole Bonacci ha detto che per queste convenzioni ferroviarie si è dato di frego a molte leggi, e specialmente al codice di procedura civile.

Può essere; ma non dimentichi chi ha fatto l'obiezione, che noi qui facciamo una legge pur votando un contratto; e che, in conseguenza, come con una legge si stabilì un collegio permanente di arbitri per le questioni di servitù civiche, così con una legge possiamo stabilire un collegio permanente di arbitri per risolvere le questioni ferroviarie. Del resto, il venire a dirci che abbiamo derogato a tante disposizioni del codice di procedura, è cosa che non risponde alla verità. Si dice violato l'articolo 12 che, secondo gli oppositori, non ammette nomina di collegi permanenti di arbitri. Vedi differenza di giudizi! Noi della Commissione, appunto dall'articolo 12 del codice di procedura civile, traemmo ragione a ritenere che potessimo istituire questo collegio permanente di arbitri. Leggiamolo questo articolo. « Quando in un contratto le parti siasi obbligate a compromettere le controversie che ne possano nascere, se gli arbitri non siano stati nominati o vengano a mancare, la nomina dei mancanti è fatta dalla autorità giudiziaria. » Ora, quando l'articolo 12 autorizza a nominare arbitri per le controversie che possono nascere da un contratto, non si limita a una questione sola, ma comprende tutte le questioni che possono nascere dal contratto stesso. E siccome un contratto potrebbe avere una durata di 20 o 30 anni, o ancor maggiore, ne consegue che si può, in piena conformità all'articolo 12, nominare un collegio permanente di arbitri per tutte le questioni che possono derivare da contratti come quelli che stiamo discutendo.

Si è pure negato, che secondo il Codice di procedura civile, si potesse deferire alla Cassazione di Roma la facoltà di nominare il quinto arbitro, e di surrogare l'arbitro mancante. Ma l'onorevole Mancini ha sopra di ciò discorso così ampiamente, che la Commissione consente senza restrizioni a ciò che egli ha detto a difesa di questo articolo tanto inconfutabile.

Sono del pari state fatte ragioni a cessare alcune parti che l'onorevole ministro degli esteri ha genericamente chiamate secondarie. Si è, ad esempio, censurato il paragrafo quinto, pel quale la Corte di cassazione dovrebbe nominare il quinto arbitro tra i suoi consiglieri.

Quale fu lo scopo a cui mirava la Commissione col proporre che la Cassazione nominasse nel suo seno stesso questo arbitro? Quello e non altro di avere la sicurezza che alla testa del collegio arbitrale vi fosse uno seduto negli alti scanni della magistratura, e che quindi per la sua posizione ispirasse fiducia d'imparzialità e di sapienza. Nè con ciò si veniva minimamente, o signori, a vincolare la libertà di quel Consesso supremo, essendo chiaro, che laddove dinanzi alla Corte suprema si trattasse qualche causa nella quale il consigliere eletto avesse giudicato come arbitro, questi si asterrebbe.

Non è forse vero che in tutti i collegi permanenti di arbitri che abbiamo istituiti per legge, c'è quasi sempre un magistrato, anzi il presidente del tribunale del luogo? Eppure nessuno ha mai sospettato che, essendo il presidente del tribunale membro del collegio arbitrale, la libertà del tribunale medesimo, laddove la questione venisse davanti ad esso, potesse esserne menomata.

Comunque sia, la Commissione può non avere difficoltà ad esaminare nuovamente questo punto di secondaria importanza.

Si è pure censurato l'articolo perchè deferisce i diritti di revocazione allo stesso collegio arbitrale, con violazione, si dice, del Codice di procedura.

La Commissione conosceva l'articolo del Codice di procedura in proposito, ma non le parve applicabile al caso.

Nel caso previsto dal Codice, si contempla quel Collegio di arbitri che, risolta la disputa per la quale è stato nominato, cessa di esistere; e allora non poteva a meno di stabilirsi che il giudizio di revocazione dovesse trattarsi innanzi al tribunale ordinario.

Ma nel caso nostro, avendo un Collegio arbitrale permanente, si doveva applicare l'articolo 498 del Codice di procedura civile pel quale la revocazione è di competenza dello stesso tribunale che ha deciso.

Non fa poi senso alla Commissione l'obiettivo che, collo spirare dei contratti, verrebbe a mancare il tribunale che dovesse giudicare in revocazione, poichè, come ha risposto benissimo l'onorevole Mancini, in questo caso provvede il diritto comune.

Quindi per dichiarando che per parte della Commissione non vi è nessuna difficoltà di riprendere in esame talune parti secondarie dell'articolo 106, e specialmente quella che concerne i giudizi di nullità. All'infuori di questo, la Commissione ha la ferma convinzione di aver pre-

sentato una proposta costituzionale, saggia, e utile. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. La Commissione propone che i diversi emendamenti siano inviati all'esame della Commissione stessa con riserva di riferire domani.

Onorevole Bonacci, ella ha chiesto di parlare per fatto personale?

Bonacci. Sì, signore.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Bonacci. Io potrei anche astenermi dal replicare all'onorevole Barazzuoli, quando si ammette che queste proposte tanto meditate devono essere mandate all'ospedale per un'operazione ortopedica.

Le mie osservazioni e quelle dei miei colleghi, che parlarono sull'argomento, hanno già raggiunto il loro fine.

Non posso però lasciar passare senza replica le osservazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore rispetto al rimedio della rievocazione.

Si riconosce difettoso e pericoloso il sistema della rievocazione secondo le regole generali del codice di procedura civile, perchè obbliga a riconoscere il proprio errore lo stesso giudice che lo ha commesso.

Nellamateria speciale dell'arbitramento, secondo lo stesso codice di procedura civile, questo difetto non esiste, e questo pericolo è scongiurato; perchè la domanda di rievocazione è proposta davanti ad un giudice diverso da quello il quale ha pronunziato la sentenza che s'impugna.

Ebbene, nell'articolo 106 del capitolato si ripudia questo vantaggio insito nel sistema dell'arbitramento, e si ricade volontariamente e senza necessità nell'inconveniente proprio del rimedio della rievocazione secondo le regole generali della procedura civile.

E perchè?

Perchè il collegio arbitrale, istituito con l'articolo 106 del capitolato, è permanente, e dura anche dopo che ha pronunziato la sentenza.

Ma la permanenza del collegio arbitrale è il vizio capitale della istituzione che si vuole fondare. Non lo dico io: lo hanno detto due colleghi, la cui concordia in questo argomento è un pegno della imparzialità dei loro giudizi.

L'onorevole Picardi ha detto ch'egli non intendeva questo collegio di arbitri permanente, il quale, appunto perchè permanente, esce fuori dal concetto dell'arbitramento quale è definito nelle nostre leggi.

Lo stesso presso a poco disse, se non erro, l'onorevole Indelli, quantunque egli si sia lealmente dichiarato favorevole alle convenzioni.

S'invoca dunque un difetto di questa istituzione per giustificarne un altro.

Si è detto ancora che sarebbe troppo difficile trovare il magistrato competente a conoscere della domanda di rievocazione, e che perciò convenga deferirla allo stesso collegio arbitrale.

Ma se si ammette, come è ammessa, l'azione di nullità contro la sentenza del collegio arbitrale, davanti a qual tribunale sarà essa proposta?

Evidentemente sarà proposta, a termini del codice di procedura civile, davanti al tribunale che sarebbe stato competente a conoscere dalla controversia se non vi fosse il compromesso o la clausola compromissoria.

La domanda di rievocazione, secondo la legge, spetterebbe allo stesso tribunale.

Dunque se non è impossibile, e neanche soverchiamente difficile, trovare il giudice competente per l'azione di nullità, sarebbe egualmente possibile, ed egualmente facile, trovare il giudice competente per la domanda di rievocazione.

Mi si permetta un'altra osservazione, e poi abbandonerò tutto il resto, perchè il Governo e la Commissione acconsentono di ritornare sull'argomento.

Presidente. E allora è inutile.

Bonacci. Una sola osservazione, perchè sostanziale.

Tanto l'onorevole ministro, quanto l'onorevole relatore, delle mie osservazioni hanno trascurata la più importante, quella per la quale sarei disposto a regalarne loro molte altre (*Si ride*), quella relativa alla determinazione delle controversie, che saranno deferite al collegio arbitrale.

Questo è il principale difetto della proposta della Commissione, questa è la grande lacuna che io veggio nell'articolo 106 del capitolato.

Io ricorderò dunque ancora una volta al Governo, alla Commissione ed alla Camera, che bisogna determinare esattamente la materia della competenza del collegio arbitrale, dichiarando la natura delle questioni che possono essere deferite al suo giudizio, perchè dicendo generalmente, *le questioni che possono sorgere sulla interpretazione e sulla esecuzione delle disposizioni del contratto, del capitolato e degli allegati*, molto facilmente potrebbe avvenire che si pretendesse di sottoporre al collegio arbitrale questioni di diritto pubblico, questioni che eccedono assolutamente la competenza del tribunale civile, del tribunale di commercio, e quindi anche quella degli arbitri, i quali debbono essere surrogati soltanto al tribunale civile ed al tribunale di commercio.

Presidente. Dunque rimane inteso che l'articolo 106 è tenuto sospeso, e che gli emendamenti presentati all'articolo medesimo saranno trasmessi alla Commissione, la quale riferirà nella seduta di domani.

L'onorevole **Nervo** propone un articolo aggiuntivo, il quale verrebbe dopo l'articolo 106.

Gli do facoltà di svolgerlo. (*Rumori*)

Nervo. Sarò brevissimo. (*Segni d'impazienza*) Io debbo osservare che, nel primo alinea della proposta della Commissione, contrariamente a quello che è detto nella proposta del Governo, si tratta di delegare a questo collegio arbitrale la soluzione di tutte le questioni che concernerebbero anche l'applicazione delle tariffe.

Ora, onorevoli colleghi, come ha già detto l'onorevole Indelli, sarebbe questa una disposizione di una portata gravissima, e che potrebbe pregiudicare in un modo enorme gli interessi del commercio e del paese.

Come volete che un collegio arbitrale di cinque membri possa esaminare le migliaia di questioni a cui può dar luogo l'applicazione di trecento articoli di tariffe? Non trattiamo, io dico, così leggermente questioni tanto vitali e tanto importanti! Io rammento alla Camera che in Inghilterra, in quel paese così eminentemente pratico, esiste una Commissione speciale con l'incarico di risolvere in poco tempo tutte le questioni che insorgono sull'applicazione delle tariffe.

Io comprendo un collegio arbitrale per risolvere le questioni fra il Governo e le amministrazioni ferroviarie; ma non comprenderei che questo collegio arbitrale avesse eziandio la facoltà di giudicare le questioni, che saranno numerose, tra i terzi e le Società esercenti.

Dunque, per evitare che dall'articolo proposto dalla Commissione ne venga tanto danno al commercio ed all'industria del paese, io propongo un'aggiunta, nel senso di creare una Commissione speciale la quale deciderà sui reclami che possano essere presentati per l'applicazione delle tariffe; qualora poi le parti non vogliano adattarsi a questa risoluzione, avranno diritto di rivolgersi ai tribunali ordinari. Ma intanto si creerebbe così un istituto che avrebbe la direzione di tutte queste questioni, e si stabilirebbe la giurisprudenza per l'interpretazione di questo nuovo Codice dei trasporti ferroviari; cosa che non avrebbe luogo col disposto dell'articolo della Commissione.

Pensate, signori, che ci saranno due grandi reti e due grandi Società; che vi saranno quindi due collegi arbitrali e due maniere di risolvere

la stessa questione relativamente alle tariffe. Io non sono un avvocato e non ho nessuna competenza nella materia; ma però comprendo bene, come voi tutti comprenderete, la gravità della questione. E quindi, senz'altro, leggo l'aggiunta che io propongo all'articolo, e che mi auguro di vedere accettata dal Governo e dalla Commissione.

“ Sarà costituita una Commissione speciale per la risoluzione delle questioni, alle quali potrà dar luogo tra l'amministrazione esercente ed i terzi che si serviranno delle ferrovie, l'applicazione delle disposizioni e delle tariffe contenute negli allegati *D* ed *E* al contratto.

“ Tale Commissione sarà composta di nove membri, di cui cinque nominati dalle Camere di commercio dei cinque maggiori centri commerciali del regno, tre dall'amministrazione esercente ed uno dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

“ La durata delle funzioni de' membri di tale Commissione sarà di un anno.

“ Essi percepiranno una medaglia di presenza per ciascuna delle sedute della Commissione a cui interverranno.

“ La spesa di queste medaglie di presenza sarà ripartita tra l'amministrazione esercente ed il Governo nella stessa proporzione del riparto del prodotto dell'esercizio.

“ Con decreto reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sarà stabilita la somma corrispondente alla medaglia di presenza.

“ La Commissione sopra menzionata terrà le sue sedute presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

“ Contro le decisioni della Commissione le parti potranno appellarsi ai tribunali ordinari. ”

Presidente. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulla proposta dell'onorevole **Nervo**.

Barazuoli, relatore. La Commissione non può esprimere subito il suo avviso sopra una proposta che concerne materia così importante, e della quale ha udito la sola lettura.

Perciò chiede che le sia comunicata, per poterla esaminare e riferirne domani.

Presidente. Onorevole **Nervo**, la Commissione si riserva di riferire domani sulla sua proposta.

Nervo. Sta bene.

Presidente. Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Annunzio e svolgimento di una interrogazione del deputato Cuccia.

Presidente. L'onorevole Cuccia, insieme con gli onorevoli Fili-Astolfone e Finocchiaro Aprile ha presentato la seguente domanda d'interrogazione:

“ I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro guardasigilli, intorno alle cause che hanno determinato una deliberazione del Consiglio degli avvocati di Palermo, che chiede una riparazione per un grave abuso commesso da un ufficiale del Pubblico Ministero in quella città. „

Chiedo all'onorevole ministro di grazia e giustizia, se e quando intenda di rispondere a questa interrogazione.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Sono pronto a rispondere anche subito.

Presidente. Allora, se la Camera consente, darò facoltà all'onorevole Cuccia di svolgere la sua interrogazione.

L'onorevole Cuccia ha facoltà di parlare. (*Segni di attenzione*)

Cuccia. La mia interrogazione è modestissima: È una interrogazione che parte da voce amica, e che non ha altro scopo se non quello di vedere affermata l'autorità ed il prestigio dei rappresentanti del Governo. Ora io credo che codesta autorità, che codesto prestigio si affermino con la immediata ed energica repressione degli abusi che i depositari della pubblica autorità possono qualche volta commettere. E che un abuso grave, gravissimo pel luogo e per le persone sia stato consumato da un ufficiale del Pubblico Ministero, non si può negare, quando si tengano presenti i fatti di cui la stampa si è impossessata in questi ultimi giorni. E non parlo soltanto della stampa della città di Palermo, che pure non è l'ultima del regno, ma anche della stampa della capitale.

Il fatto a cui accenno è il seguente.

Un procuratore del Re, nell'aula di un tribunale di una delle più cospicue città del regno, mentre il collegio era ritirato per pronunziare la sua sentenza sopra una causa che non importa indicare, e che d'altronde non so qual sia stata, trovandosi in una conversazione *extra* giudiziaria col difensore della causa medesima, ad un certo punto, credendo che una parola del difensore potesse suonare una mancanza di riguardo alla sua persona, credette bene di fare atto di autorità, ordinando immediatamente l'arresto del difensore e consegnandolo ai carabinieri presenti. Il difensore, in toga, arrestato dalla forza pubblica, fu per fortuna, non so se ad iniziativa

dello stesso pubblico ufficiale che ne aveva ordinato l'arresto o ad iniziativa dell'ufficio, deferito subito al giudizio dello stesso tribunale, il quale, conosciuta l'imputazione che era fatta a quell'avvocato, lo mandò assoluto per insussistenza di reato.

Io non dirò alla Camera il senso che questa sentenza ha prodotto nel paese e nella stampa. Certa cosa è, in conseguenza di quello che ho narrato, che per un fatto non costituente reato (questo dobbiamo ritenere come verità incontrastabile perchè è intervenuta una sentenza) un ufficiale del Pubblico Ministero ha osato ordinare l'arresto di un avvocato difensore, nel locale delle pubbliche udienze.

Tale enormità non ha precedenti in tutti i tribunali del regno, per quanto io ne sappia.

Ora, signori, se io dicessi che questo è stato uno scandalo, non direi un'esagerazione; se dicessi che il contegno di quel rappresentante del Pubblico Ministero ha compromesso il prestigio dell'autorità, non direi una cosa inesatta.

Ora, io domando all'egregio guardasigilli, al di cui esempio io auguro all'Italia che vogliano specchiarsi tutti i rappresentanti del Pubblico Ministero, imperocchè non potrebbero trovare chi per cortesia, gentilezza e dottrina lo superi, se non creda opportuno che, con la maggiore prontezza e con la più rigorosa giustizia, sia data alla classe rispettabile degli avvocati di Palermo e di tutto il regno, che si è reputata giustamente offesa da questo eccesso dell'ufficiale cui ho sopra accennato, quella riparazione che le leggi autorizzano un ministro a poter dare in simili occasioni. (*Bene! — Approvazioni*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Io non posso non deplorare il fatto sul quale sinora si è intrattenuto l'onorevole interrogante. Ebbi telegrammi che mi annunziarono l'avvenimento or son pochi giorni, e chiesi analoghe informazioni. Pervennero al mio dicastero rapporti ufficiali, ed anche la sentenza pronunziata dal tribunale. Nessuna delle affermazioni che sinora sono state fatte sarà da me combattuta, poichè l'egregio interrogante ha narrato i fatti quali realmente avvennero. Se non che è bene rendere alquanto più compiuta questa narrazione perchè io possa annunziare con maggior sicurezza quali siano, rispetto al fatto, gl'intendimenti del Governo.

Nell'intervallo in cui i membri del tribunale erano riuniti in Camera di consiglio per deliberare, nella sala d'udienza, oltre il pubblico, ri-

maneva, custode dell'ordine il Pubblico Ministero.

Ora, come sanno coloro che per abitudine assistono alle udienze dei tribunali, gli avvocati sogliono spesso, negli intervalli in cui l'udienza è sospesa, muoversi dal loro seggio ed avvicinarsi a quello del magistrato per trattarsi con esso in amichevole conversazione.

Così avvenne anche nel nostro caso. Il Pubblico Ministero e l'avvocato difensore si posero a conversare di cose estranee alla causa.

Mentre scorrevano fra loro (e noti la Camera che, da quanto rilevo dai rapporti ufficiali, queste due persone sono entrambe di natura vivace e facili a risentirsi), (*Movimenti*) si avvicina un terzo, il quale era testimone di un'altra causa, e domanda al rappresentante del Pubblico Ministero se fosse necessario che egli rimanesse per esser sentito, come testimone, nella causa che doveva esser ripresa.

Il Pubblico Ministero credeva che l'ordinanza precedentemente emessa dal tribunale riguardo a quel testimone avesse decretato l'udizione di lui; perciò rispose: sì, trattenetevi perchè dovete esser sentito. Allora l'avvocato, il quale aveva inteso l'opposto dalla lettura dell'ordinanza, disse: ma no! non deve esser sentito, perchè il tribunale ha dichiarato non esser necessaria la sua udizione.

Per un incidente doloroso che è rivelato dai documenti medesimi, pare che uno dei membri del tribunale avesse avuto da principio l'opinione che quel testimone doveva esser sentito. Di qui l'equivoco del rappresentante il Ministero Pubblico che riteneva l'ordinanza avesse decretato la necessità dell'udizione di quel testimone e si ostinava a sostenerla tanto più che la reputava indispensabile per la dimostrazione della sua tesi, mentre l'avvocato che aveva udito la lettura di quell'ordinanza affermava il contrario.

Per isciogliere ogni dubbio, si ricorse al verbale di udienza. E quando il Pubblico Ministero lesse nel verbale che l'ordinanza aveva dichiarato non esser necessaria l'udizione di quel testimone perdè la quiete dei suoi nervi; (*Commenti*) e rivoltosi all'avvocato che forse continuava a dire: ma vedete dunque che ho ragione io, rispose: Ella vada al suo posto.

Allora naturalmente quell'avvocato valoroso, onesto, ma (da quanto apparisce dalla esatta relazione che io ebbi dei fatti) di natura facile a risentirsi, (e ciò dico non per accusarlo ma solo per esser preciso nello spiegare l'avvenimento) nel sentire quell'espressione "vada al suo posto", pronunciò una parola, (*Mormorio*) che dal testimonio

unico che si trovava vicino al Pubblico Ministero, fu riferita nel dibattimento svolto alla presenza di sei illustri avvocati del Foro palermitano venuti a difendere il collega che vedevano oltraggiato da quell'arresto e da quella sottoposizione a giudizio. Il testimone, dunque, disse di aver sentito queste parole: (*Segni di attenzione*)

"La sicurezza che Ella ha soverchia di sè stesso non è a posto. „ Non è a posto: notatele bene queste parole, le quali quando si leggono tranquillamente, potrebbero interpretarsi nel modo con cui le interpretò il tribunale nella sua sentenza: cioè non è opportuna.

Ma il Pubblico Ministero, che si trovava in uno stato di animo agitatissimo perchè, con la non comparizione di quel testimone, vedeva mancare un forte argomento per la sua requisitoria, (*Rumori*) interpretò così quelle parole, che cioè si fosse detto dall'avvocato: "me mandate al mio posto? voi non siete a posto: perchè avete soverchia sicurezza di voi stesso. „ (*Rumori*)

In altri termini il Pubblico Ministero ha creduto che l'avvocato volesse dirgli che egli era indegno del posto che occupava, e quindi ha creduto in quel momento che l'avvocato pronunciando quelle parole, in udienza pubblica, si fosse reso colpevole di reato d'oltraggio al pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. (*Rumori*)

Io non dico che questo sia; ma quando egli ordinò l'arresto, ha creduto in buona fede di adempiere ad un dovere. (*Oh! oh! — Rumori vivissimi*)

Ciò non toglie, o signori, che io deplori il fatto, ciò non toglie che io creda essere stato quel magistrato soverchiamente precipitoso nei suoi giudizi. Ma non è la prima volta che si spedisce un mandato di cattura contro un individuo perchè si crede che contro di lui vi sieno indizi sufficienti di reità, e poi si chiariscono i fatti, e bisogna dichiarare che non vi è luogo a procedere. (*Rumori*)

Ad ogni modo io nego assolutamente che il pubblico ufficiale abbia avuto intendimento di oltraggiare l'avvocato, lo desumo dallo stesso giudizio; imperocchè ammetto ciò che emerge dal giudicato, ma nego che egli si trovasse in mala fede nel momento in cui gli intimava l'arresto. (*Conversazioni animate-Proteste da varie parti della Camera*)

La sentenza del tribunale, dichiarò che in quel fatto non vi fu reato; ed io, mentre me ne compiaccio con l'avvocato, perchè sento d'aver appartenuto, fino a pochi mesi or sono, a questa eletta schiera d'uomini che si consacrano al sacro apostolato della parola, per sostenere il diritto delle

parti, che ad essi si affidano, debbo d'altro canto deplorare l'imprudenza che ha dato luogo allo scandalo per effetto di precipitazione, ma ritengo che non vi sia stata volontà di commettere un sopruso, che vi sia stato un errore. (*Vivi rumori*)

Certo, o signori, il Governo comprende bene, che, dopo quella lezione che ha avuta dal Tribunale quel magistrato, per la pronunciata sentenza, non potrebbe considerarsi più in quel luogo come circondato da sufficiente autorità morale, per rappresentare la legge. Ma il Governo sente il bisogno di togliere di mezzo ogni cagione di ulteriori attriti, ed io colgo questa occasione per deplorare un certo malessere, una certa perturbazione che ho notata fin da quando assunsi la direzione del mio ufficio.

Da qualche tempo in qua v'è qualche avvocato che manca a quel che si chiama debito rispetto all'autorità giudiziaria. (*Vivi rumori*)

Vi è anche qualche magistrato che, abusando del posto che ha, della superiorità che gli dà la toga di magistrato, del potere che gli dà la legge, non usa ogni riguardo per gli avvocati.

Vado studiando quali possano essere i migliori mezzi, perchè questo malessere cessi; ma comprendo, o signori, che vi sono certe ragioni di perturbazione, ad eliminar le quali non è sufficiente l'autorità se il rispetto alla legge, se il concetto di essere la magistratura e l'avvocheria due sorelle, nate in una medesima casa, tendenti ad un solo e medesimo principio, non diventino la religione del foro.

Voi non potete disconoscere la delicata posizione in cui io mi trovo innanzi a questa perturbazione. Fino a poche settimane indietro io avevo l'onore di sedere in mezzo agli avvocati, ora sono a capo della magistratura italiana; una parola soverchia che io dica di rimprovero alla magistratura, dai malevoli potrebbe essere interpretata come una deferenza pei miei antichi compagni, (*Rumori*) una parola che io dica di soverchia correzione pei miei antichi compagni, potrebbe farmi dai malevoli accusare come dimentico della toga di avvocato della quale fino a poche settimane fa fui rivestito.

Una sola fiducia, una sola speranza sta ferma nell'animo mio, che cioè tutti e magistrati e avvocati, i quali sanno quanto vivo sia il mio culto per la giustizia, sapranno interpretare la mia esortazione come parola limitata nei confini del giusto e dell'onesto, tendente a ricostituire la vera unità della Curia, la quale dev'essere teatro delle più accanite battaglie combattute però in nome della ragione e del diritto, nelle quali abbiano recipro-

canza di stima ed affetto fra loro e magistrati e avvocati, perchè agli uni ed agli altri comune è il vessillo, comune è la fede nel trionfo del diritto. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Cuccia ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Cuccia. Debbo dichiarare che un sentimento di profonda sodisfazione c'è nell'animo mio, per il contegno con cui la Camera ha ascoltato la narrazione del fatto da me deplorato. La Camera, ispirandosi a' sentimenti di vera libertà e di civile educazione, (*Mormorio*) ha giudicato come si conveniva il fatto dell'ufficiale rappresentante il Pubblico Ministero, che io, con dispiacere, ho dovuto qui accennare.

Io ringrazio l'onorevole ministro della diffusione con la quale ha trattato l'argomento; però debbo francamente dichiarare che se la questione subiettiva delle intenzioni può farsi per accordare, in casi simili, le circostanze attenuanti ad un basso agente della forza pubblica, non potrebbe però certamente la bontà delle intenzioni nè scusare, nè perdonare un abuso di questo genere, che si consuma da un funzionario appartenente ad ordine più elevato.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Cuccia. Io capisco che le parole si possano fraintendere; ma quando si riceve la dolorosa impressione di una parola dubbia, si stende un verbale, non si chiamano i carabinieri per consegnar loro un rappresentante della Curia italiana. Io, o signori, nell'interesse di questa Curia e della magistratura, la cui autorità ed il cui prestigio desidero sieno conservati fin dove è possibile, non posso dirmi soddisfatto delle spiegazioni dell'onorevole ministro, a meno che non le vedessi confermate dai fatti.

Dirò anzi che se il ministro intende studiare il modo di ristabilire, dove per avventura trovisi alterata, quella riguardosa armonia, che deve correre fra la magistratura ed il foro, dovrebbe cominciare a reprimere seriamente gli abusi che tendono a rompere questa desiderata armonia della Curia con la magistratura, quand'anche codesti abusi non trasmodino, come nella specie, in aperta offesa alla legge e ciò in ogni caso e da qualunque parte i lamentati abusi si commettono. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Ho chiesto di parlare per dire che...

Fili-Astolfone. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma non v'è discussione.

Pessina, ministro di grazia e giustizia... se si fosse trattato di un giudizio diretto ad estimare il valore di un discorso, io capisco l'obiezione che mi è stata fatta dall'egregio interrogante. Ma io invece ho detto che quel Pubblico Ministero udì male le parole: *ha troppa sicurezza di sè* e male le interpretò. Fu dunque una questione di orecchi, di udito, non già questione di erroneo giudizio. (*Rumori a sinistra*)

Fili-Astolfone. È una ingiustizia.

Presidente. Onorevole Fili-Astolfone, Ella non ha facoltà di parlare.

Annunzio di tre domande di interrogazione.

Presidente. Darò ora comunicazione alla Camera di alcune domande di interrogazione rivolte all'onorevole ministro degli affari esteri: la prima è così concepita:

“ Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri sulla situazione che può venir fatta all'Italia dalla caduta di Kartum, tanto per i doveri dell'accordo coll'Inghilterra quanto per ogni eventuale azione sulle coste del Mar Rosso.

“ Comin. ”

Presidente. Un'altra domanda d'interrogazione è la seguente. Se ne darà lettura.

Mariotti, segretario, legge:

“ I sottoscritti desiderano interrogare gli onorevoli ministri degli affari esteri e delle finanze sugli impegni incontrati col Governo inglese e sulle conseguenze che ne possono derivare. (*Movimenti*)

“ Mussi, Pavese, Compans, Perelli, Marcora. ”

Presidente. Un'altra è dell'onorevole Parenzo.

Mariotti, segretario, legge:

“ Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri sull'esistenza e sulla estensione degli impegni del Governo italiano col Governo inglese. ”

Presidente. Prego l'onorevole ministro degli affari esteri di voler dichiarare se e quando intenda rispondere a queste interrogazioni.

Mancini, ministro degli affari esteri. Dirò domani se e quando potrò rispondere.

Presidente. Va bene.

Domani alle ore 2 pomeridiane seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 6,45.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Continuazione della discussione sul disegno di legge per l'esercizio delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula e costruzione delle strade ferrate complementari. (206-241)

2° Discussione di una risoluzione proposta dal deputato Bonacci, relativa a disposizioni della legge per la riforma della legge comunale e provinciale.

3° Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni della legge sull'ordinamento dell'esercito e sui servizi dipendenti dall'amministrazione delle guerra. (181)

4° Provvedimenti relativi alla marina mercantile. (149) (*Urgenza*)

5° Responsabilità dei padroni ed imprenditori nei casi di infortunio degli operai sul lavoro. (73) (*Urgenza*)

6° Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187) (*Urgenza*)

7° Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35) (*Urgenza*)

8° Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

9° Modificazioni ed aggiunte al titolo VI, allegato F della legge sulle opere pubbliche. (31) (*Urgenza*)

10° Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) (*Urgenza*)

11° Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. (86) (*Urgenza*)

12° Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22) (*Urgenza*)

13° Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194) (*Urgenza*)

14° Ampliamento del servizio ippico. (208) (*Urgenza*)

15° Disposizioni intorno alla minuta vendita delle bevande nei comuni chiusi. (79) (*Urgenza*)

16° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

17° Modificazioni alla legislazione sugli scioperi. (114)

18° Impianto graduale del servizio telegrafico. (190)

19° Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)

20° Riforma della legge provinciale e comunale. (1)

21° Istituzione della riserva navale. (198)

- 22° Riordinamento della imposta fondiaria. (54)
- 23° Disposizioni sul divorzio. (87)
- 24° Convenzione di amicizia, di commercio e di navigazione tra l'Italia ed il Madagascar. (227)
- 25° Approvazione di contratti di vendita di beni demaniali. (263). (*Urgenza*)
- 26°-27° Convalidazione di decreti reali di prelevamento dal fondo per le spese impreviste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884. (172-219)
- 28° Maggiori spese nel bilancio definitivo del 1883. (186)
- 29° Abolizione dell'*erbatico* e *pascolo* nelle provincie di Treviso e di Venezia e del diritto di *pascolo* e *boscheggio* nella provincia di Torino. (271)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1885. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

